

La responsabilità da reati ambientali degli enti collettivi: profili dogmatici e tecniche di prevenzione

La responsabilidad por delitos ambientales de las personas jurídicas: cuestiones dogmáticas y técnica de prevención

Corporate Criminal Liability for Environmental Crimes: Theoretical Profiles and Compliance Policies

EMANUELE BIRRITTERI*

Dottorando di ricerca in Diritto e Impresa presso l'Università Luiss "Guido Carli"
 ebirritteri@luiss.it

RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI
 ENTI, REATI AMBIENTALI

RESPONSABILIDAD PENAL PERSONAS
 JURÍDICAS, DELITOS AMBIENTALES

CORPORATE CRIMINAL LIABILITY,
 ENVIRONMENTAL CRIMES

ABSTRACTS

Il contributo ricostruisce preliminarmente le principali questioni problematiche emerse in dottrina e giurisprudenza rispetto al tema della responsabilità da reato degli enti collettivi in relazione agli illeciti penali ambientali. Nella seconda parte del lavoro, poi, l'indagine si sofferma sulle metodologie di costruzione dei modelli organizzativi di gestione e controllo del rischio di commissione di reati ambientali nell'interesse o a vantaggio della *corporation*, anche avuto riguardo all'emergente rilievo in tale ambito delle nuove tecnologie.

Nella parte conclusiva dell'articolo, infine, si svolgono alcune riflessioni *de iure condendo*, rilevando rischi da evitare e benefici di una politica criminale in grado di valorizzare contemporaneamente, nel settore analizzato, la prospettiva della positivizzazione delle cautele e quella della premialità degli enti virtuosi.

El presente artículo reconstruye, en primer lugar, las principales cuestiones problemáticas que han surgido en la doctrina y la jurisprudencia sobre el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en relación con los delitos ambientales. En la segunda parte del trabajo, la investigación se centra en los métodos de construcción de modelos organizativos de gestión y control del riesgo de comisión de delitos ambientales en interés o en beneficio de la corporación, también en relación con la importancia emergente en este ámbito de las nuevas tecnologías. La parte final del artículo, por último, ofrece algunas reflexiones *de iure condendo*, señalando los riesgos a evitar y los beneficios de una política criminal capaz de potenciar simultáneamente, en el sector analizado, la perspectiva de la definición de las normas preventivas impuestas a las personas jurídicas y de la recompensa a las entidades virtuosas.

In the first part, the article analyses literature and case-law focusing on the main issues emerged with respect to the liability of corporations for environmental crimes. The second section outlines the most effective methods for the design and implementation of compliance programs suitable to prevent environmental crimes, also considering the disruptive effects of new technologies in this area. The final part of the paper, from a *de iure condendo* perspective, highlights the potential benefits and pitfalls related to the adoption, in this sector, of a criminal policy able to promote simultaneously the legislative definition of compliance standards imposed on corporations as well as rewarding 'virtuous' collective entities.

Il presente scritto è destinato anche al volume AA.VV., Tutela dell'ambiente e responsabilità d'impresa, in corso di pubblicazione per i tipi della Cacucci.

SOMMARIO

1. La progressiva responsabilizzazione degli enti per i reati ambientali nelle prospettive internazionale e interna. – 2. I reati ambientali presupposto della responsabilità dell'ente: tra lacune e difetti di coordinamento. – 3. L'interesse e il vantaggio dell'ente nei reati ambientali. – 4. Autonomia della responsabilità dell'ente e reati ambientali: un "Giano bifronte"? – 5. Sistema sanzionatorio e confisca: asimmetrie e problematiche teorico-applicative. – 6. La costruzione del modello organizzativo. – 6.1. Tecniche di prevenzione, sistemi di standardizzazione e automazione della *compliance*. – 7. Rilievi conclusivi: le strade ancora da percorrere per una compiuta valorizzazione del ruolo degli enti nella prevenzione della criminalità ambientale.

1. La progressiva responsabilizzazione degli enti per i reati ambientali nelle prospettive internazionale e interna

Nelle realtà criminologica e giudiziaria la criminalità ambientale è sempre stata una espressione tipica, peraltro tra le più eclatanti e di immediata percepibilità, della criminalità d'impresa¹.

Di ciò il legislatore italiano si è dimostrato ben consapevole nel momento in cui, adottando la l. 29 settembre 2000, n. 300, ha delegato il Governo allora in carica a disciplinare, per la prima volta nel nostro ordinamento, la responsabilità da reato degli enti collettivi, inserendo, tra l'altro, proprio diversi reati in materia di tutela dell'ambiente nel catalogo dei *predicate crime*².

Tuttavia, con l'emanazione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il Governo decise, come noto, di non esercitare la delega sul punto con una scelta giustificata, nella relazione illustrativa del decreto, sulla base della necessità di consentire alle imprese una prima fase di sperimentazione della (invero rilevante) novità normativa. Si è così scelto di circoscrivere il meccanismo punitivo a un fascio limitato di reati presupposto commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, in modo da non appesantire troppo i correlati oneri di *compliance*³.

Come spesso accaduto e tuttora accade⁴ nella materia che ci impegna, però, il legislatore è dovuto presto tornare sui suoi passi sulla spinta delle sollecitazioni sovranazionali, in virtù della adozione in sede europea di direttive che hanno espressamente sancito l'obbligo degli Stati Membri di introdurre misure punitive nei confronti delle persone giuridiche per i reati ambientali commessi a loro vantaggio⁵.

Si è in questo modo giunti all'emanazione del d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121, che – con l'aggiunta dell'art. 25-*undecies* al tessuto normativo del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 – ha esteso la responsabilità da reato degli enti collettivi anche ad alcuni reati ambientali, disciplinati per lo più dal d.lgs. n. 152 del 2006 (Testo Unico dell'Ambiente, d'ora in poi T.U.A.)⁶.

Indubbia è l'importanza della novella, che per la prima volta ha consentito di estendere agli enti, anche nel delicato settore in questione, l'apparato di sanzioni pecuniarie e interdittive previste per i reati ambientali commessi nel loro interesse o vantaggio. Parimenti significativa è quindi la richiesta alle imprese – in linea con la scelta di fondo di politica criminale che segna la vera cifra del decreto 231 – di svolgere un ruolo proattivo nella costruzione di modelli

¹ Sul punto v., per tutti, PALAZZO (2018), p. 330. Si pensi al riguardo, solo per limitarci a esempi particolarmente noti, alle vicende ILVA, Eternit e Tirreno Power. Nella letteratura internazionale, per un inquadramento del tema della protezione dell'ambiente attraverso innovative strategie di *criminal enforcement*, anche avuto riguardo al ruolo delle persone giuridiche, v. i diversi contributi pubblicati in J.L. DE LA CUESTA, *et al.* (2016).

² Sul tema della responsabilità da reato dell'ente per reati ambientali nella manualistica e nei trattati di commento al d.lgs. n. 231 del 2001 v., *ex multis*: DI GIUSEPPE (2019), p. 3579 ss.; SCARCELLA e CHILOSI (2014), p. 699 ss.; LORIA (2017), p. 373 ss.

³ Cfr. la relazione ministeriale al d.lgs. n. 231/2001, p. 24, ove il governo espressamente definì la propria scelta circa la selezione dei reati presupposto come "minimalista", ritenendola una decisione di maggiore equilibrio perché, si spiegò, «...l'introduzione della responsabilità sanzionatoria degli enti assume un carattere di forte innovazione del nostro ordinamento» e perciò sembrò opportuno «...contenerne, per lo meno nella fase iniziale, la sfera di operatività, anche allo scopo di favorire il progressivo radicamento di una cultura aziendale della legalità che, se imposta *ex abrupto* con riferimento ad un ampio novero di reati, potrebbe fatalmente provocare non trascurabili difficoltà di adattamento». Il testo della relazione è consultabile al seguente link: https://www.aodv231.it/pagina_sezione.php?id=10. In argomento v., per tutti, SEVERINO (2018a), p. 194.

⁴ Il riferimento è qui alla recente introduzione, tra i reati presupposto del d.lgs. n. 231, dei reati tributari, in adempimento alle indicazioni della c.d. direttiva eurounitaria PIF del 2017 (UE/2017/1371), su cui v., in particolare, BARTOLI (2020), p. 219 ss.

⁵ V., in particolare, l'art. 6 della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e l'art. 8-*ter* della Direttiva 2009/123/CE relativa all'inquinamento provocato da navi. Sul punto v. VAGLIASINDI (2010), p. 449 ss. Con riferimento al relativo modello ascrittivo di responsabilità nei confronti della persona giuridica delineato dalle direttive v., per tutti, PALIERO (2008), p. 173 ss.

⁶ Per la puntuale indicazione dei reati richiamati in materia dal decreto 231 cfr. *infra* par. 2.

organizzativi e gestionali volti a prevenire siffatte forme di criminalità⁷.

Cionondimeno l'intervento non mancò di sollevare sin da subito diverse perplessità.

Al netto delle critiche rivolte all'assetto punitivo complessivo delineato dalla riforma – che condusse molti a ritenere che la diretta eurounitaria sulla tutela penale dell'ambiente non fosse stata correttamente recepita dal legislatore interno⁸ –, le censure si appuntarono sulla selezione dei reati ambientali presupposto compiuta dal legislatore. La scelta invero si limitò perlopiù a (peraltro soltanto alcuni) tradizionali illeciti contravvenzionali del T.U.A., rimanendo al di fuori del c.d. catalogo 231 non soltanto altre fattispecie criminose del suddetto Testo Unico (che ragionevolmente avrebbero dovuto rientrarvi⁹), ma anche i principali delitti codicistici che, a fronte delle note debolezze e ineffettività del modello contravvenzionale¹⁰, avevano rappresentato nella prassi applicativa l'unica risposta davvero adeguata e proporzionata ai più gravi fenomeni di inquinamento e disastro ambientale (il riferimento è qui soprattutto al disastro innominato)¹¹.

Si è così giunti a una nuova (e, anche in tal caso, per diversi motivi molto discussa¹²) riforma del settore con la l. 22 maggio 2015, n. 68, che ha introdotto il nuovo titolo VI-*bis* del codice penale, dedicato ai delitti contro l'ambiente, alcuni dei quali – su tutti quelli inquinamento e disastro ambientale, anche in forma colposa – sono stati inseriti tra i reati presupposto della responsabilità da reato dell'ente attraverso l'interpolazione dell'art. 25-*undecies* del decreto 231¹³.

Vediamo dunque quali sono – all'esito di tale faticoso percorso di riforme – i contenuti e i limiti del rischio punitivo che gli enti si trovano oggi a dover fronteggiare e gestire in relazione alla commissione nel loro interesse o vantaggio di reati ambientali, le problematiche dogmatico-applicative che si pongono in tale ambito, nonché, infine, i migliori strumenti di *compliance* di cui un'impresa può oggi dotarsi.

2.

I reati ambientali presupposto della responsabilità dell'ente: tra lacune e difetti di coordinamento

Gli illeciti penali ambientali che, all'esito dei suddetti interventi normativi, possono comportare la responsabilità da reato degli enti collettivi compongono ormai un nutrito elenco, contenuto nella disposizione di cui all'art. 25-*undecies* del decreto 231.

In primo luogo, come anticipato, vengono in rilievo diverse fattispecie contravvenzionali (per la maggior parte illeciti di mera condotta e di pericolo astratto) previste dal T.U.A. avuto riguardo a una vasta gamma di attività illecite. Si tratta in particolare di ipotesi di: scarico di acque reflue industriali¹⁴; attività di gestione di rifiuti non autorizzate¹⁵; omessa bonifica dei

⁷ Su tali strategie di politica criminale v., in generale, con riferimento al sistema italiano, CENTONZE (2017), p. 945 ss.; nella letteratura internazionale, anche con riferimento ai meccanismi di diversione processuale, v. per tutti, ARLEN (2017).

⁸ Sul punto v. MANNA (2011), p. 1 ss.

⁹ Basti pensare agli illeciti relativi all'AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) di cui all'art. 29-*quaterdecies* del T.U.A.

¹⁰ V., per un efficace inquadramento della problematica, RUGA RIVA (2016), p. 21.

¹¹ V. RUGA RIVA e MONTORSI (2019), p. 686: tra le esclusioni rilevanti gli autori richiamano anche l'avvelenamento e l'adulterazione di acque, l'incendio boschivo e il getto pericoloso di cose.

¹² Noti in letteratura i rilievi critici di PADOVANI (2015), p. 10 ss.

¹³ Per un'analisi della riforma del 2015 v., *ex multis*: RAMACCI (2017), p. 485 ss.; SIRACUSA (2015), p. 197 ss. V., inoltre, per un recente compiuto inquadramento della legislazione penale in tema di tutela dell'ambiente, i diversi contributi pubblicati in CORNACCHIA e PISANI (2018).

¹⁴ Il riferimento del decreto 231 è qui alle fattispecie previste dai commi 2, 3, 5, 11 e 13 dell'art. 137 del T.U.A. e relative: allo scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 del T.U.A. (sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote e sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 per una durata non superiore a sei mesi); allo scarico di acque reflue industriali in violazione dei valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A dell'allegato 5 del T.U.A. (sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote e sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 per una durata non superiore a sei mesi); allo scarico di acque reflue industriali in violazione dei valori limite fissati nella tabella 3 o 4 dell'allegato 5 del T.U.A., oppure di quelli più restrittivi fissati dalle regioni, dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, T.U.A. (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote); alla violazione dei divieti di scarico di cui agli artt. 103 e 104 T.U.A. (sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote e sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 per una durata non superiore a sei mesi); allo scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni delle convenzioni internazionali vigenti in materia ratificate dall'Italia e fatte salve le ipotesi previste dallo stesso comma 13 dell'art. 137 (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote).

¹⁵ Vengono qui richiamate le fattispecie previste dai commi 1, lett. a) e b), 3, primo e secondo periodo, 5 e 6, primo periodo, dell'art. 256 del T.U.A. e relative: alle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del T.U.A., se si tratta di rifiuti non pericolosi (sanzione pecuniaria fino a 250 quote); alle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del T.U.A., se si tratta di rifiuti

siti¹⁶; traffico illecito di rifiuti¹⁷; nonché del superamento di determinate soglie di emissione in atmosfera¹⁸.

Sono invece sorti dubbi sulla possibilità di configurare la responsabilità dell'ente rispetto al reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

La ragione è legata al fatto che l'originario art. 260 del T.U.A. è stato abrogato¹⁹. Infatti, tale norma, a seguito del d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, sulla riserva di codice in virtù della formale abrogazione ha cambiato collocazione, in quanto il suo contenuto, invero immutato rispetto al passato, è stato trasposto nel nuovo art. 452-*quaterdecies* del codice penale.

È stato rilevato, pertanto, come le sanzioni richiamate nell'art. 25-*undecies* per tale ipotesi di reato²⁰ si riferiscano espressamente al solo art. 260 T.U.A. ormai abrogato, senza alcun formale richiamo alla suddetta fattispecie codicistica di nuovo conio; di qui, secondo tale lettura, l'impossibilità di legittimare un rinvio mobile a quest'ultima disposizione, pena la violazione del principio di legalità²¹.

A sostegno di tale tesi si richiama la nota vicenda dell'abrogazione, ad opera del d.lgs. n. 39 del 2010, dell'art. 174-*bis* del T.U.F. (nonché dell'art. 2624 c.c.) in relazione alle falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione, con la riproposizione del contenuto di tale norma nell'art. 27 del suddetto d.lgs. n. 39/2010.

Anche in tal caso, invero, nel d.lgs. n. 231 l'unico riferimento rimasto era alla normativa abrogata senza alcun richiamo al sopra menzionato art. 27.

Aspetto che ha correttamente condotto le Sezioni Unite²² ad affermare come, in assenza del richiamo alla nuova norma nel decreto 231, non possa più argomentarsi la responsabilità degli enti per l'ipotesi criminosa di falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione²³.

pericolosi (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote); alla realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote); alla realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote e sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 per una durata non superiore a sei mesi); alle attività non consentite di miscelazione di rifiuti in violazione del divieto di cui all'art. 187 del T.U.A. (sanzione pecuniaria 150 a 250 quote); al deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi in violazione delle disposizioni di cui all'art. 227, comma 1, lett. b) del T.U.A., per quantitativi superiori a duecento litri o quantità equivalenti (sanzione pecuniaria fino a 250 quote). Peraltro, in caso di commissione del reato di cui al comma 4 dell'art. 256 del T.U.A. (che prevede le ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché di carenza dei requisiti e delle condizioni richieste per le iscrizioni o comunicazioni) le sanzioni pecuniarie previste dal comma 2, lett. b) dell'art. 25-*undecies* sono ridotte della metà.

¹⁶ Si tratta della fattispecie di cui all'art. 257 del T.U.A. relativa alla condotta di chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, che ai sensi di tale disposizione è punito se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 ss. del T.U.A. (sanzione pecuniaria fino a 250 quote; la sanzione pecuniaria è da 150 a 250 quote se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose). Si discute in dottrina se la sanzione pecuniaria fino a 250 quote possa applicarsi anche all'illecito di cui al secondo periodo del comma 1 dell'art. 257 in parola e relativo all'omessa comunicazione dell'evento potenzialmente in grado di contaminare il sito. Il decreto 231, infatti, collega testualmente la sanzione fino a 250 quote "alla violazione" di cui al comma 1 dell'art. 257. Il problema è che questo comma disciplina contestualmente sia l'omessa bonifica che tale diversa fattispecie di omessa comunicazione, sicché sarebbe stato più corretto riferirsi alle "violazioni" del primo comma. Tale difetto di tecnica legislativa comporta, secondo alcuni, l'irresponsabilità dell'ente per l'ipotesi di omessa comunicazione dell'evento potenzialmente in grado di contaminare il sito (v. sul punto RUGA RIVA (2012), p. 413); secondo altri invece potrebbe superarsi tale dato formale e ritenere l'ente responsabile anche di tale reato commesso nel suo interesse o vantaggio (v., in particolare, FIMIANI (2013), p. 1 ss.). Per l'analisi del tema della responsabilità dell'ente in relazione all'omessa bonifica si rinvia al lavoro di POMES (2020).

¹⁷ Il richiamo del decreto è qui all'art. 259 del T.U.A., che punisce la spedizione di rifiuti costituenti traffico illecito ai sensi del regolamento CEE 1° febbraio 1993, n. 259 o dei rifiuti elencati nell'Allegato II del medesimo regolamento in violazione dell'art. 1, comma 3, lettere a), b), c), e d) del regolamento stesso (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote). Come si vede, la disposizione – come del resto accade per le altre sin qui richiamate – certo non brilla per tassatività, data la complessa tecnica dei rinvii che rende estremamente complicato ricostruire il precetto penalmente presidiato. Per un ampio inquadramento della problematica si veda il lavoro monografico di CATENACCI (1996). Sul traffico illecito di rifiuti v., di recente, BELLACOSA (2019), p. 176 ss.

¹⁸ Si tratta del comma 5 dell'art. 279 del T.U.A. che sanziona il superamento dei valori limite d'emissione ove questo determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (sanzione pecuniaria fino a 250 quote).

¹⁹ La norma sanziona invero con la reclusione da uno a sei anni chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

²⁰ E cioè la sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote per l'ipotesi base prevista dal primo comma della disposizione e la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote per l'ipotesi di cui al comma 2 relativa ai rifiuti ad alta radioattività, con la possibilità di applicare in entrambi i casi anche le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a 6 mesi. Peraltro, ai sensi del comma 8 dell'art. 25-*undecies* del decreto 231, se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tale fattispecie criminosa si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

²¹ Hanno evidenziato la possibile problematica PRIVA (2018) e SCARCELLA (2018), p. 15 ss.

²² V. Cass. Pen., Sez. U., 23 giugno 2011, n. 34476, in *C.E.D. Cass.*, n. 250347. Sulla problematica si era già espresso, con puntuali considerazioni, SCOLETTA (2011).

²³ Ampiamente sul punto SCARCELLA (2018), cit., 18 ss., il quale chiarisce come nemmeno si sarebbe potuta argomentare la permanente

La differenza di fondo tra questa vicenda e quella relativa all'art. 260 T.U.A. risiede, tuttavia, nell'assenza nel d.lgs. n. 39 del 2010, a differenza di quanto accaduto con la riforma sulla riserva di codice, di una fondamentale norma di coordinamento sistematico che ci pare qui risolvere il problema.

Ci riferiamo invero al chiaro disposto dell'art. 8 del predetto d.lgs. n. 21 del 2018, a norma del quale i richiami alle disposizioni abrogate dalla novella (compreso, dunque, l'art. 260 T.U.A.), si intendono riferiti, ovunque presenti (pertanto, anche nel decreto 231), alle corrispondenti disposizioni del codice penale, come chiarito dalla tabella di riepilogo allegata al decreto legislativo in questione, la quale, nel caso delle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, cita espressamente proprio l'art. 452-*quaterdecies* del codice penale.

Sicché una tale disposizione di coordinamento ci sembra legittimare nel nostro caso la possibilità di ritenere tuttora sussistente la responsabilità degli enti per il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

Piuttosto, alcuni dubbi ci paiono residuare in merito alla possibilità di ammettere ancora oggi la responsabilità dell'ente per i reati in materia di tracciabilità dei rifiuti commessi nell'ambito del sistema SISTRI di cui all'art. 260-*bis* T.U.A., disposizione tuttora ripresa dal decreto 231 all'art. 25-*undecies*.²⁴

Nonostante, infatti, le ipotesi richiamate a questo riguardo dal decreto 231 restino tutte formalmente in vigore, esse vanno ormai considerate nella sostanza superate dalla soppressione – ad opera dell'art. 6 del d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 febbraio 2019, n. 12 – del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), sostituito con un nuovo Registro Elettronico Nazionale (R.E.N.) per la tracciabilità dei rifiuti, le cui concrete modalità operative dovranno essere definite con un decreto del Ministero dell'Ambiente ad oggi non ancora emanato, e il cui funzionamento è stato di recente ulteriormente dettagliato dal d.lgs. n. 116 del 2020²⁵.

Tutti i reati 231 relativi all'art. 260-*bis* T.U.A. che citano espressamente violazioni commesse nell'ambito del sistema SISTRI²⁶, pertanto, non potranno più applicarsi tanto alla persona fisica quanto, di conseguenza, a quella giuridica, per il semplice fatto che questo meccanismo di tracciamento non esiste più, sicché le disposizioni di cui all'art. 260-*bis* del T.U.A. non potranno nella pratica venire più in rilievo; né tantomeno, ci pare, pena una inammissibile analogia in *malam partem*, in assenza di una interpolazione legislativa delle suddette disposizioni sanzionatorie del T.U.A. queste potranno applicarsi alle violazioni commesse nell'ambito del R.E.N. di prossima attivazione.

Il legislatore dovrà allora porre rimedio a quella che appare una evidente svista, resa palese anche dal fatto che non solo il legislatore – con il d.lgs. n. 116 del 2020 – non ha modificato il testo del suddetto art. 260-*bis* del T.U.A., ma altresì dalla circostanza che, quest'ultima norma, oltre a richiamare ancora, in diverse sue parti, il soppresso SISTRI, al primo comma menziona il registro «...di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 188-*bis*».

Ora, è evidente come, al netto di quanto già rilevato, tale richiamo si riferisca al vecchio testo dell'art. 188-*bis* del T.U.A. – a quello, cioè, in vigore prima delle ultime modifiche del 2020 – atteso che la nuova versione della previsione in questione al secondo comma non presenta più una struttura articolata in lettere e si riferisce a profili ben diversi rispetto a quelli ante riforma²⁷.

responsabilità degli enti, per tale ipotesi criminosa, in virtù del 2624 c.c., considerato che il d.lgs. n. 39 del 2010 ha abrogato anche tale articolo.

²⁴ L'art. 25-*undecies*, invero, prevede la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote per la violazione del secondo periodo del comma 4 dell'art. 258 T.U.A. che, nella versione da ultimo modificata dal d.lgs. n. 116 del 2020, prevede l'applicazione delle pena di cui all'art. 483 c.p. a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. La medesima norma del decreto 231 prevede poi l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote per la violazione dei commi 6 e 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, dell'art. 260-*bis* del T.U.A., relativi alle ipotesi di: indicazioni false nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti usato nell'ambito del sistema di tracciabilità sulla natura, sulla composizione e le caratteristiche dei rifiuti o inserimento nel sistema di un certificato falso; trasporto di rifiuti pericolosi senza la copia cartacea della scheda SISTRI (o con scheda fraudolentemente alterata) e, ove necessario, del certificato analitico sulle caratteristiche dei rifiuti; uso di certificato di analisi contenente false indicazioni su natura, composizione e caratteristiche dei rifiuti trasportati. La sanzione pecuniaria per l'ente è invece da 200 a 300 quote nel caso in cui la scheda SISTRI fraudolentemente alterata riguardi rifiuti pericolosi (art. 260-*bis*, comma 8, secondo periodo). Su tali fattispecie v. già RUGA RIVA (2016), cit., p. 187.

²⁵ In argomento v. PONTE (2019), p. 45.

²⁶ Cfr. nota n. 24.

²⁷ L'attuale comma 2 dell'art. 188-*bis* T.U.A. dispone infatti che «...in relazione alle esigenze organizzative e operative delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse rispettivamente alla difesa e alla sicurezza militare dello Stato, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al soccorso pubblico e alla difesa civile, le procedure e le modalità con le quali il sistema di tracciabilità dei rifiuti si applica alle corrispondenti Amministrazioni centrali sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e

Un secondo nucleo di reati presupposto richiamati dall'art. 25-*undecies* riguarda poi fattispecie criminose previste nella legislazione complementare. Più precisamente i settori interessati sono quelli degli illeciti nel commercio di specie animali e vegetali²⁸; dei reati connessi a produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive dell'ozono stratosferico²⁹; dell'inquinamento provocato da navi³⁰.

L'ultimo "gruppo" di illeciti presupposto è rappresentato, come abbiamo anticipato, dai c.d. ecoreati, frutto del percorso di riforma sopra tratteggiato: vengono in considerazione l'inquinamento³¹ e il disastro ambientale³², entrambi anche ove commessi in forma colposa³³; i delitti associativi aggravati relativi alle organizzazioni criminali finalizzate, in via esclusiva o concorrente, alla commissione di delitti contro l'ambiente o, nel caso di associazioni di stampo mafioso, anche all'acquisizione o al controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti o servizi pubblici in materia ambientale (il ben noto fenomeno delle c.d. ecomafie)³⁴; il traffico e l'abbandono di materiale ad alta radioattività³⁵; le contravvenzioni di uccisione, distruzione, cattura, prelievo, o detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette³⁶ e di distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto³⁷.

della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

²⁸ Si tratta in particolare di alcuni reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992 n. 150 per i quali vengono irrogate all'ente le seguenti sanzioni: per i reati previsti dall'art. 1, comma 1, e dall'art. 2, commi 1 e 2, avuto riguardo a diverse ipotesi di importazione, utilizzo, trasporto, detenzione e commercializzazione di determinati esemplari in violazione delle normative comunitarie indicate nei medesimi articoli, la sanzione pecuniaria fino a 250 quote; in relazione all'ipotesi di recidiva di cui all'art. 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote; in relazione ai reati del codice penale richiamati dall'art. 3-*bis*, avuto riguardo alla falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione e alle altre ipotesi di condotte deceptive ivi indicate in relazione a tali documentazioni: la sanzione pecuniaria fino a 250 quote per i reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a un anno reclusione; la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore a tre anni di reclusione; la sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote in caso di commissione di reati per i quali è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

²⁹ Il riferimento è qui agli illeciti di cui all'art. 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, per cui si prevede l'irrogazione all'ente della sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

³⁰ In particolare: per l'inquinamento colposo di cui all'art. 9 del d.lgs. 6 novembre 2007, n. 202, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 250 quote. Invece, per i reati di cui agli artt. 8, comma 1, e 9, comma 2, del medesimo decreto n. 202/2007 (relativi, rispettivamente, all'inquinamento doloso e all'inquinamento colposo che causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetabili o a parti di queste) l'ente è soggetto alla sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote e alle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi. In ultimo, per l'illecito di cui all'art. 8, comma 2, dello stesso decreto n. 202/2007 (inquinamento doloso che causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste) l'ente è sottoposto alla sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote e alle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 per una durata non superiore a sei mesi. Peraltro, ai sensi del comma 8 dell'art. 25-*undecies* del decreto 231, se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 202 del 2007 si applica all'ente la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

³¹ Si tratta del delitto di cui all'art. 452-*bis* del codice penale – che sanziona chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna – per il quale l'ente è soggetto alla sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote e alle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del decreto 231 per un periodo non superiore a 1 anno.

³² Cfr. art. 452-*quater* c.p. – che, fuori dai casi previsti dall'art. 434 c.p., sanziona chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale, che si declina, alternativamente: nell'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; nell'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; nell'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero il numero delle persone offese o esposte a pericolo – per cui l'ente è sottoposto alla sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote e alle sanzioni interdittive previste dall'art. 9 del decreto 231 (il comma 1-*bis* dell'art. 25-*undecies* riferisce infatti testualmente il limite temporale di un anno al solo delitto di cui al comma 1, lettera a), cioè l'inquinamento ambientale, sicché deve ritenersi che per il disastro ambientale le sanzioni interdittive abbiano l'ordinaria durata definita dall'art. 13, comma 2, del decreto).

³³ Il richiamo è qui alla norma di cui all'art. 452-*quinquies*, per cui si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote. Sulla problematicità di una simile scelta sanzionatoria v. *infra* par. 5.

³⁴ V. art. 452-*octies* c.p., per il quale si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 300 a 1000 quote. Anche in tal caso, sulla problematicità di una simile scelta sanzionatoria v. *infra* par. 5.

³⁵ Il delitto qui richiamato è l'art. 452-*sexies* c.p. – che sanziona chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività – per cui all'ente si applica la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

³⁶ Il riferimento è qui alla contravvenzione di polizia di cui all'art. 727-*bis* c.p. – norma inserita nel codice penale in virtù del suindicato d.lgs. n. 121 del 2011 e che sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide o distrugge, cattura, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale o vegetale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie – per la quale all'ente si applica la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

³⁷ Cfr. la contravvenzione concernente l'attività sociale della pubblica amministrazione di cui all'art. 733-*bis* c.p. – anch'essa inserita nel codice penale in virtù del suindicato d.lgs. n. 121 del 2011 e che sanziona chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un *habitat* all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione – per la quale all'ente si applica la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

Questo, dunque, è il complicato intreccio di reati presupposto che segna l'area di rischio penale che gli enti devono oggi fronteggiare in relazione ai reati ambientali commessi nel loro interesse o vantaggio.

Due ci sembrano gli ulteriori rilievi che si possono muovere al descritto impianto normativo.

Innanzitutto, tale catalogo di reati ambientali presupposto fa registrare tutt'oggi, come opportunamente rilevato, significative e difficilmente comprensibili lacune, non essendo richiamati nel decreto 231 alcuni illeciti meritevoli di considerazione (il riferimento è qui alle fattispecie relative alle attività sottoposte ad AIA), nonché ulteriori disposizioni di indubbio rilievo – alla luce dei beni oggetto di protezione penale – come, in primo luogo, l'omessa bonifica di cui all'art. 452-terdecies c.p. o il delitto di morte o lesioni come conseguenza di inquinamento ambientale³⁸.

Del resto, e non a caso, nella nota vicenda ILVA si tentò di colmare alcune delle segnalate lacune facendo leva sulla contestazione quale reato presupposto dell'associazione per delinquere, annoverando tra i reati scopo dell'ipotizzato sodalizio anche illeciti ambientali non inclusi nel c.d. catalogo 231 e provando così a legittimare una lettura applicativa con chiari risvolti *in malam partem* per la persona giuridica. Tale ricostruzione, invero, è stata giustamente stigmatizzata in dottrina e, nel caso di specie, non ha superato il vaglio della giurisprudenza di legittimità³⁹ in quanto, così ragionando, l'art. 24-ter del decreto 231 diventerebbe una sorta di “norma-ponte” in grado di attribuire rilievo a qualunque delitto, surrettiziamente neutralizzando la scelta del legislatore di limitare la responsabilità dell'ente ai soli reati tassativamente elencati nel relativo catalogo di cui al decreto 231⁴⁰.

Inoltre, venendo all'altro rilievo critico, deve rilevarsi come la tecnica normativa utilizzata dall'art. 25-undecies sconta i tradizionali limiti in punto di intellegibilità del precetto della normativa penale in tema di ambiente.

Tale norma richiama infatti un'ampia gamma di illeciti che, a loro volta, sanzionano la violazione di ulteriori disposizioni, le quali, anch'esse, spesso presuppongono l'analisi di complessi contesti normativi. Si costringe così l'interprete – e, da diversa prospettiva, l'ente – a una difficile opera di continua rincorsa e confronto di (molteplici) testi normativi⁴¹ per ricostruire i precetti e saggiare conseguentemente il proprio livello di esposizione a rischio penale – attività tuttavia imprescindibile, come si avrà modo di evidenziare più avanti, per una compiuta costruzione dei modelli organizzativi.

3. L'interesse e il vantaggio dell'ente nei reati ambientali

La presenza, nel novero dei reati ambientali presupposto della responsabilità dell'ente, (anche) di illeciti colposi di mera condotta o strutturati come ipotesi di danno incentrate su una effettiva lesione delle rilevanti matrici ambientali ha posto anche in tale settore la problematica ben nota, e sperimentata in particolare nel settore della sicurezza sul lavoro, della compatibilità strutturale di tali fattispecie con i requisiti oggettivi d'ascrizione del reato alla persona giuridica⁴².

Invero, affinché l'ente possa rispondere dei reati commessi dai propri dipendenti (siano essi apicali o sottoposti) è anzitutto necessario che l'illecito sia commesso nell'interesse, in una prospettiva *ex ante*, oppure, in via alternativa, a vantaggio, ponendosi in un'ottica *ex post*, della persona giuridica: requisiti la cui sussistenza potrebbe essere posta in dubbio in presenza dei suddetti reati, specie ove la nozione di interesse venga ricostruita in senso soggettivo, come direzione finalistica della condotta dell'agente (l'agire, cioè, con l'intenzione di arrecare un

³⁸ Sul punto v., in particolare, AMARELLI (2016a), p. 405 ss. Sotto ulteriore profilo, ha evidenziato l'incongrua esclusione dal novero dei reati presupposto dei reati in materia di edilizia e urbanistica, nonché di quelli contro i beni culturali e paesaggistici, PERINI (2018), p. 226 ss. Sulla mancata inclusione del delitto di cui all'art. 452-ter c.p. v., diffusamente, SABIA (2018a), p. 1655. In argomento v. anche DE SANTIS (2015), p. 2102.

³⁹ Cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 20 dicembre 2013, n. 3635, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, 2, con nota di C. PIERGALLINI (2014), p. 988 ss.

⁴⁰ Per una compiuta disamina di tale problematica v., in particolare: GULLO (2019), p. 3495 ss.; SABIA (2018b), p. 305 ss.

⁴¹ Sul tema delle tecniche normative utilizzate nel diritto penale dell'ambiente v., in particolare: GRUNTA (2008), p. 1151 ss.; MANNA (1997), p. 665 ss. In argomento v. altresì; CATENACCI (1996), cit., *passim*; ROTOLO (2018), p. 101 ss. V. altresì sul punto, anche in chiave comparatistica e in prospettiva *de iure condendo*, il recente contributo di LUCIFORA (2019), p. 190 ss.

⁴² Sui requisiti oggettivi d'ascrizione dell'illecito alla persona giuridica v., *ex multis*: DE SIMONE (2012); DE VERO (2008), p. 149 ss.; FIORELLA (2016), p. 5109 ss.; PELISSERO (2018), p. 753 ss.; SELVAGGI (2006), *passim*.

beneficio alla persona giuridica), strutturalmente incompatibile con gli illeciti colposi⁴³.

Lo stesso può dirsi, come correttamente si è rilevato, rispetto ai reati di evento che si risolvono in una lesione delle matrici ambientali, posto che, sia si tratti di ipotesi colpose che di fattispecie dolose, da simili eventi di contaminazione in sé considerati l'ente sembrerebbe non trarre alcun beneficio apprezzabile, trovandosi piuttosto a subire varie conseguenze negative soprattutto in termini di obbligazioni risarcitorie⁴⁴.

Come noto, tale *impasse* sistematica è stata in parte risolta dalla giurisprudenza di legittimità, che si è confrontata con il settore della sicurezza sul lavoro, nel senso di ritenere che, rispetto a tali illeciti, l'interesse non vada riferito all'evento finale, bensì alle condotte inosservanti in cui si sostanzia il reato⁴⁵.

Invero, rispetto a queste ultime è agevole rilevare come l'ente benefici dalla mancata predisposizione dei sistemi operativi e di controllo necessari a uniformarsi alle normative di settore, e ciò soprattutto in termini di risparmio di spesa e di oneri amministrativi-organizzativi da sostenere per adeguarsi agli obblighi legislativamente imposti⁴⁶.

Tale impostazione, del resto, è stata di recente confermata dalla giurisprudenza di legittimità proprio con riferimento ai reati ambientali di natura colposa di cui al comma 2 dell'art. 25-*undecies*, essendosi chiarito come, qualora venga violata la normativa di settore, l'interesse e il vantaggio dell'ente «...vanno individuati sia nel risparmio economico dell'ente determinato dalla mancata adozione di impianti o dispositivi idonei a prevenire il superamento dei limiti tabellari, sia nell'eliminazione di tempi morti cui la predisposizione e manutenzione di detti impianti avrebbe dovuto dar luogo, con economizzazione complessiva dell'attività produttiva»⁴⁷.

La ricostruzione della Suprema Corte, inizialmente operata nel settore della sicurezza sul lavoro e poi come visto estesa a quello ambientale, non ha mancato di attirare critiche in punto di frizione con il principio di legalità⁴⁸, che opera senz'altro anche nel campo della responsabilità dell'ente.

Ci limitiamo in questa sede a due osservazioni: anzitutto la compatibilità tra i requisiti ascrittivi della responsabilità del decreto 231 e i reati colposi è un dato ormai ampiamente consolidato nella prassi; inoltre, anche laddove si ritenesse non ravvisabile un interesse dell'ente, sia rispetto agli illeciti di mera condotta⁴⁹, sia con riferimento ai reati colposi di evento, in letteratura si è proposto in tali casi di valorizzare il requisito ascrittivo-oggettivo del vantaggio *ex post* che l'ente trae, in relazione alle vicende illecite in considerazione, in termini (sempre) di riduzione di spese e oneri amministrativi in virtù della mancata predisposizione delle necessarie attività di conformazione dell'organizzazione alle rilevanti normative⁵⁰.

A tale, decisiva, omissione, del resto, si ricolleggerebbe anche l'integrazione del requisito soggettivo d'ascrizione dell'illecito all'ente, e cioè la ben nota colpa d'organizzazione consistente nella mancata predisposizione ed efficace attuazione di sistemi di *compliance* (nella forma dei modelli di gestione e controllo) effettivamente idonei a prevenire i reati della stessa specie di quelli verificatisi⁵¹.

4. Autonomia della responsabilità dell'ente e reati ambientali: un "Giano bifronte"?

Uno dei tratti maggiormente qualificanti la disciplina sulla responsabilità da reato delle persone giuridiche introdotto con il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 è sicuramente il (controverso) principio dell'autonomia della responsabilità dell'ente, in virtù del quale – ai sensi dell'art. 8

⁴³ In argomento, per un'approfondita ricostruzione, v. altresì PULITANÒ (2002), p. 426.

⁴⁴ V. in tal senso RUGA RIVA e MONTORSI (2019), cit., p. 700.

⁴⁵ In tal senso da ultimo v., *ex multis*: Cass. Pen., Sez. IV, 23 maggio 2018, n. 38363, in *C.E.D. Cass.*, n. 274320; Cass. Pen., Sez. IV, 17 dicembre 2015, n. 2544, in *C.E.D. Cass.*, n. 268065.

⁴⁶ In argomento v. anche PICILLO (2013), p. 27.

⁴⁷ Cfr. Cass. Pen., Sez. III, 4 ottobre 2019, n. 3157, in *C.E.D. Cass.*, n. 278636. Avevano del resto preconizzato una simile evoluzione della giurisprudenza di legittimità già RUGA RIVA e MONTORSI (2019), cit., p. 701.

⁴⁸ Il tema, in particolare, è approfondito da CASELLATO (2015), 1 ss.

⁴⁹ Su tale specifico punto v. SCOLETTA (2012), p. 42.

⁵⁰ Al riguardo v., ancora, CASELLATO (2015), cit., p. 37.

⁵¹ V. al riguardo il fondamentale saggio di PALIERO e PIERGALLINI (2006), p. 167 ss. V. al riguardo altresì DI GIOVINE (2010), p. 75 ss. Più di recente torna sul tema PALIERO (2018), p. 175 ss.

del decreto – la responsabilità dell'ente sussiste anche quando: 1) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; 2) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia⁵².

Declinato (anche) nell'ambito dei reati presupposto ambientali, in effetti, tale principio sembra assumere un rilevante peso specifico, a livello sia teorico che applicativo, soprattutto perché consente di attribuire una autonoma responsabilità alla persona giuridica, per una forma sua propria di colpevolezza d'organizzazione, anche laddove il singolo autore dell'illecito non sia stato identificato⁵³.

Eventualità, quest'ultima, tutt'altro che remota in settori, come quello ambientale, in cui spesso le violazioni e i difetti di conformità alle rilevanti normative di settore penalmente presidiate hanno origine – avuto riguardo alla complessa articolazione e alla c.d. polverizzazione dei centri decisionali delle organizzazioni complesse – in complicate dinamiche e macro-responsabilità collettive stratificate nel corso degli anni, in cui le colpe del singolo tendono a sbiadire o a essere di difficile ricostruzione a fronte di attività (e inadempienze) che coinvolgono una moltitudine di soggetti e funzioni societarie⁵⁴.

Ecco allora che un simile principio mira, almeno in linea teorica, a evitare facili elusioni della normativa o fughe da responsabilità utilizzando lo “schermo” della persona giuridica, consentendo di punire l'ente che sia comunque (autonomamente) rimproverabile per non aver predisposto quelle misure idonee a prevenire il verificarsi dell'illecito⁵⁵.

Va però detto come la portata potenzialmente dirompente del principio in questione è stata fortemente ridimensionata dalla prevalente lettura data all'art. 8 dalla giurisprudenza, nonché dalla stessa elaborazione teorica.

Si è infatti sostenuto che, per quanto si possa prescindere dalla materiale identificazione del singolo autore dell'illecito, sia comunque necessario accertare la concreta commissione del reato avuto riguardo alla commissione di un fatto tipico e antigiuridico⁵⁶, all'appartenenza dell'autore del reato alla macro-categoria degli apicali ovvero dei sottoposti – in quanto altrimenti sarebbe impossibile stabilire quale dei due modelli d'iscrizione previsti dagli artt. 6 e 7 del decreto per tali diverse figure debba trovare applicazione⁵⁷ – e, per quanto in argomento vi siano visioni contrastanti, anche alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato presupposto in capo alla persona fisica⁵⁸.

Ora, la complessità di tali accertamenti (soprattutto gli ultimi due) è di tutta evidenza laddove si consideri che si è in presenza di un soggetto rimasto non identificato; pertanto, provare la sua appartenenza alle suddette categorie o, *a fortiori*, la sua colpevolezza, per quanto non impossibile a livello teorico appare di certo molto complicato⁵⁹.

Su un versante se vogliamo opposto, il principio di autonomia rivela parimenti i suoi limiti non permettendo, come subito vedremo, il ‘transito’ delle cause di estinzione del reato dalla persona fisica all'ente.⁶⁰

Il riferimento è qui soprattutto alla modifica disposta dalla suddetta legge n. 68 del 2015 che ha inserito nel T.U.A. l'innovativa parte VI-*bis* che, in estrema sintesi, secondo un modello di *cooperative compliance* in chiave di reintegrazione consente alla persona fisica che ha commesso una delle contravvenzioni previste dallo stesso Testo Unico – a condizione che esse non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali protette – di estinguere il reato adempiendo alle prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza per ripristinare le conseguenze dell'illecito⁶¹.

⁵² Sul tema v., tra gli altri: ALESSANDRI (2010), p. 223 ss.; BARTOLUCCI (2017); CONSULICH (2018), p. 197 ss. Di recente sul punto, e con più ampie riflessioni anche avuto riguardo agli illeciti ambientali, v. SCAROINA (2020), p. 189 ss.

⁵³ Sulla necessità di dimostrare anche in tal caso la colpa di organizzazione dell'ente, avuto particolare riguardo alla trasgressione di una «... regola organizzativa causalmente legata alla consumazione del reato», v. PIERGALLINI (2019), p. 540.

⁵⁴ Con riferimento, in generale, alla problematica della polverizzazione dei centri decisionali nelle organizzazioni complesse v.: DE MAGLIE (2002), p. 154; PIERGALLINI (2004), p. 305 ss.

⁵⁵ In generale sul punto ancora, efficacemente, PIERGALLINI (2019), cit., p. 539.

⁵⁶ Cfr. in particolare Cass. Pen., Sez. VI, 10 novembre 2015, n. 28299, in *Dir. pen. proc.*, 2017, 7, 934 ss., con nota di ORSINA (2017), p. 934 ss.. Secondo la Corte, in particolare, sarebbero sufficienti tali due elementi con esclusione della dimensione psicologica dell'illecito. Più di recente, peraltro, Cass. Pen., Sez. IV, 23 maggio 2018, cit., ha sostenuto come non sia necessario al riguardo un completo accertamento della responsabilità penale individuale, essendo sufficiente un mero accertamento incidentale.

⁵⁷ In argomento v., in particolare, BELLACOSA (2014), p. 222.

⁵⁸ Sul punto MONGILLO (2018), p. 349. Di recente, per una trattazione dell'argomento in questione, v. diffusamente anche D'ARCANGELO (2020), p. 228 ss.

⁵⁹ V. ancora al riguardo BELLACOSA (2014), cit., pp. 223-224.

⁶⁰ Di qui il titolo del presente paragrafo, che richiama la nota divinità dal duplice volto.

⁶¹ Per un puntuale inquadramento di tale nuovo meccanismo v. FIMIANI (2015), p. 831 ss. In argomento v. anche il lavoro monografico di FRANZIN (2018), p. 77 ss.

All'esito di tale novella ci si è subito interrogati sulla sorte da riservare all'ente nel caso in cui l'autore della violazione avesse portato a compimento il suddetto meccanismo estintivo. Ben presto si è dovuto riconoscere come il chiaro tenore letterale dell'art. 8 del decreto 231 impedisca in tali casi di estendere anche all'ente l'effetto di esclusione della punibilità, considerato che proprio l'estinzione del reato della persona fisica è una delle ipotesi che – insieme alla mancata identificazione o non imputabilità del responsabile dell'illecito – tiene espressamente ferma la responsabilità dell'ente, con l'unica limitata eccezione dell'amnistia che nel nostro caso certamente non offre alcun soccorso utile⁶².

Per gli stessi motivi a soluzioni non dissimili deve giungersi avuto riguardo all'istituto dell'oblazione, che rispetto a diversi reati ambientali consente oggi alla sola persona fisica (e non anche a quella giuridica) di godere dell'effetto estintivo⁶³.

Ecco allora emergere un altro elemento di irragionevolezza del sistema, considerato che, con riferimento a illeciti ambientali commessi nell'ambito dell'attività d'impresa, difficilmente sarà la persona fisica a sostenere i costi necessari all'adempimento delle prescrizioni imposte dall'autorità di polizia giudiziaria e asseverate tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia in considerazione, che, di contro, verosimilmente graveranno per la maggior parte, se non integralmente, sulla persona giuridica⁶⁴.

Non si vede davvero il motivo per cui anche l'ente collettivo non possa a certe condizioni beneficiare in tali ipotesi dell'effetto estintivo, ma possa soltanto avvalersi degli ordinari – e, quantomeno da tale angolo visuale, non parimenti attraenti – meccanismi predisposti dal decreto 231 per attribuire rilievo alle condotte riparatorie dell'ente ed escludere la sottoposizione dello stesso a sanzioni interdittive⁶⁵.

5. Sistema sanzionatorio e confisca: asimmetrie e problematiche teorico-applicative

Come si è visto⁶⁶, con riferimento alla commissione di reati ambientali nel suo interesse o vantaggio la persona giuridica è sottoposta in primo luogo a sanzioni pecuniarie e, in alcuni casi⁶⁷, anche alle sanzioni interdittive previste dal decreto per una durata differenziata a seconda della gravità dell'illecito.

L'impianto sanzionatorio nei confronti dell'ente – tenuto conto del sistema di commisurazione per quote adottato come noto dal decreto 231 – ha fatto registrare un diffuso apprezzamento, dimostrandosi sicuramente dotato di maggiore effettività rispetto a quello previsto per le persone fisiche⁶⁸.

Nondimeno non sono mancati rilievi sul piano delle concrete scelte compiute dal legislatore. Le critiche possono muoversi, da un lato, nei confronti dell'equiparazione compiuta a livello sanzionatorio tra ipotesi di non eguale disvalore e, ci pare, anche avuto riguardo alla razionalità della selezione dei reati ambientali per i quali risultano applicabili sanzioni interdittive; dall'altro, va registrato anche l'affermarsi di una prassi applicativa non esattamente uniforme e coerente in punto di misure d'ablazione applicabili agli enti (anche) in relazione

⁶² V. al riguardo PALAZZO (2018), cit., p. 334, il quale peraltro suggerisce una possibile soluzione al problema a legislazione vigente, consistente in una «...difficile operazione interpretativa dell'art. 8 in chiave restrittiva, ritenendo cioè che l'esclusione dell'effetto estintivo concerne quelle cause che non consistono in attività del soggetto collettivo responsabile ma in meri fatti oggettivi come principalmente ad esempio il trascorrere del tempo ai fini della prescrizione, oppure in comportamenti del tutto propri del soggetto individuale».

⁶³ Per un esaustivo inquadramento della problematica, anche avuto riguardo alle diverse contravvenzioni ambientali oblabiliterate tra i reati presupposto della responsabilità dell'ente, v. SCARONA (2020), cit., p. 191 ss.

⁶⁴ V. ancora PALAZZO (2018), cit., p. 333.

⁶⁵ Il riferimento è qui soprattutto all'art. 17 del decreto 231. Per ulteriori spunti in argomento v. anche PERINI (2018), cit., p. 230, la quale tra l'altro, sotto ulteriore profilo, evidenzia un difetto di coordinamento avuto riguardo anche alla nuova previsione di cui all'art. 452-duodecies c.p. e la disciplina della responsabilità da reato delle persone giuridiche, nella misura in cui, si spiega, l'obbligo di ripristino di cui alla norma codicistica torna sì in capo alla persona giuridica ai sensi dell'art. 197 c.p., ma «...il meccanismo così congegnato non risulta evidentemente operativo nelle ipotesi [...] disciplinate dall'art. 8 D.Lgs. n. 231/2001, allorché cioè solo l'ente risulta destinatario di una sentenza di condanna». Su questi aspetti torneremo *infra sub* par 7.

⁶⁶ Cfr. *infra* par. 2.

⁶⁷ Avuto riguardo, in particolare: alle suindicate ipotesi di scarico di acque reflue industriali; alla realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi; alle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti; all'inquinamento doloso e a quello colposo (in tale ultimo caso soltanto se determinante danni permanenti o di particolare gravità) provocato da navi; all'inquinamento e al disastro ambientale dolosi.

⁶⁸ Cfr. PALAZZO (2018), cit., p. 334.

agli illeciti penali ambientali.

Venendo al primo degli aspetti qui richiamati, si è rilevato, invero, come entri in collisione con il principio di proporzionalità del trattamento sanzionatorio la previsione della medesima cornice edittale per le sanzioni pecuniarie applicabili all'ente con riferimento a due ipotesi quali l'inquinamento e il disastro ambientale colposi, che certamente identiche non sono e rispetto alle quali, invero, il legislatore contempla una reazione punitiva differenziata per le persone fisiche⁶⁹.

Ancora, il livello di sanzioni pecuniarie applicabile in caso di commissione dei reati associativi (anche di stampo mafioso) in ambito ambientale richiamati dall'art. 25-*undecies*, e l'inapplicabilità per tali fattispecie delle sanzioni interdittive, finisce paradossalmente per sottrarre queste gravi forme di criminalità d'impresa dal più severo regime sanzionatorio di cui all'art. 24-*ter* del decreto 231⁷⁰.

A nostro avviso, inoltre, non è priva di profili di irragionevolezza anche la selezione, operata dal legislatore in occasione delle riforme relative all'art. 25-*undecies*, dei reati ambientali per i quali risultano applicabili non solo le sanzioni pecuniarie ma anche quelle interdittive: non si vede, invero, limitandoci ad alcune ipotesi particolarmente esemplificative del problema, la ragione per la quale esse siano previste per alcune ipotesi di scarico di acque reflue industriali e non già avuto riguardo ad altri illeciti penali di maggiore gravità come, rispettivamente, i menzionati reati associativi o il traffico e l'abbandono di materiale ad alta radioattività.

Insomma, le asimmetrie del sistema sanzionatorio in parola davvero non sono poche.

Ulteriori problematiche applicative si sono determinate, come anticipato, anche in relazione alle misure d'ablazione cui la persona giuridica può essere sottoposta ai sensi della disciplina sulla responsabilità da reato – il riferimento è qui, in particolare, al disposto dell'art. 19 del decreto 231 in tema di confisca obbligatoria nei confronti dell'ente del prezzo o del profitto del reato, anche avente ad oggetto denaro, beni o altre utilità di valore equivalente in caso di impossibilità di apprensione diretta dei primi⁷¹.

Proprio nella materia ambientale e nella soprarichiamata vicenda ILVA, invero, la Cassazione ha evidenziato come il risparmio di spesa che l'ente consegue dalla commissione nel suo interesse o vantaggio di un reato ambientale può sì considerarsi un profitto confiscabile, ma solo a condizione che esso si accompagni a un risultato economico positivo effettivamente conseguito dalla persona giuridica, mentre non potrebbe procedersi all'ablazione allorquando tale risparmio si sia risolto esclusivamente in una attenuazione delle passività o in una mancata riduzione del patrimonio dell'organizzazione⁷².

Non sono peraltro mancate, come noto, autorevoli letture diverse, se è vero che le Sezioni Unite Thyssenkrupp hanno ritenuto ben possibile procedere all'ablazione del mero risparmio di spesa anche allorquando esso non si accompagni a un risultato patrimoniale di segno positivo per l'organizzazione, considerato che al riguardo è necessario attribuire rilievo a qualsiasi utilità direttamente o indirettamente riferibile all'illecito⁷³.

Il tema rimane magmatico, attesa l'esistenza nella giurisprudenza successiva di pronunce difformi da quella appena richiamata⁷⁴, sicché sotto tale profilo le indicazioni per gli operatori non sembrano essersi ancora cristallizzate in una direzione precisa e univoca⁷⁵.

Rimane comunque ferma, in ogni caso, la necessità di dimostrare rigorosamente in giudizio il nesso di pertinenzialità tra la somma da assoggettare a confisca e il reato commesso: si tratta, chiaramente, di un accertamento non del tutto agevole e che, specie nella materia ambientale, anche sotto tale profilo impegnerà parecchio la prassi applicativa⁷⁶.

⁶⁹ V. in particolare sul punto AMARELLI (2016b), p. 456 ss.

⁷⁰ Sul punto ancora AMARELLI (2016b), cit., p. 459.

⁷¹ Per una esaustiva panoramica delle misure d'ablazione applicabili alla persona giuridica ai sensi del decreto 231 si rinvia in particolare a: MAUGERI (2013), p. 669 ss.; MONGILLO (2008), p. 1758 ss.

⁷² Cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 20 dicembre 2013, cit., in *Giur. it.*, 2014, 4, 969 ss., con nota di MAIELLO (2014), p. 969 ss. La Corte evidenzia invero come in tema di responsabilità degli enti «...il profitto del reato si identifica con il vantaggio economico positivo di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto e può consistere anche in un risparmio di spesa, da intendersi, tuttavia, in senso relativo, cioè come ricavo introitato dal quale non siano stati detratti i costi che si sarebbero dovuti sostenere, e non in senso assoluto, cioè quale diminuzione o mancato aumento delle passività cui non corrispondano beni materialmente entrati nella sfera di titolarità del responsabile».

⁷³ V. Cass. Pen., Sez. U., 24 aprile 2014, n. 38343, in *Giur. it.*, 2014, 11, 2566 ss., con nota di BARTOLI (2014), p. 2566 ss.

⁷⁴ In particolare, nella direzione di attribuire rilievo al solo vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto, v. Cass. Pen., Sez. VI., 14 luglio 2015, n. 33226, in *C.E.D. Cass.*, n. 264941-01.

⁷⁵ Per approfondimenti in merito si rinvia allo scritto di TONDI (2020).

⁷⁶ V. al riguardo RUGA RIVA e MONTORSI (2019), cit., p. 708.

6. La costruzione del modello organizzativo

Sappiamo bene come, nonostante i meccanismi ascrittivi della responsabilità dell'ente siano differenti a seconda che il reato sia stato commesso da un apicale ovvero da un sottoposto, in entrambi i casi assuma un ruolo cruciale, come fattore di esclusione della responsabilità, l'adozione e l'efficace attuazione di un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi⁷⁷.

La costruzione dei modelli organizzativi nel settore in esame deve dunque in primo luogo seguire le migliori pratiche che si sono andate consolidando.

Anche nel settore ambientale, dunque, valgono quelle *best practice* che si sono affermate in tema di costruzione di un idoneo *compliance program*, dovendosi provvedere innanzitutto a dar conto dell'organizzazione complessiva dell'ente, nonché del sistema delle deleghe e delle procure esistenti nell'organizzazione per individuare i soggetti preposti ai vari rami d'attività e ai relativi adempimenti in punto di controlli e attività di conformità.

Altro aspetto centrale è poi relativo alla costruzione del codice etico della società e di un idoneo sistema disciplinare, nonché alla definizione di procedure per la *formazione e informazione* del personale.

È necessario, inoltre, implementare misure per garantire i flussi informativi societari, specie nei confronti dell'Organismo di Vigilanza⁷⁸ avuto riguardo alla sua attività di monitoraggio sul modello, anche in vista del costante aggiornamento del programma di *compliance*.

Ma il "cuore pulsante" della costruzione del *compliance program* è senz'altro connesso alla messa in pratica delle attività di *risk assesement* e di *risk management*, valutando il rischio di commissione dei reati inseriti nel catalogo 231 cui l'ente è esposto e individuando, nei singoli protocolli di gestione, le misure organizzative, pratiche e operative da adottare nell'ambito dell'operatività dell'ente per mitigare tali rischi⁷⁹.

Con riferimento a queste ultime attività di valutazione e gestione concreta del rischio-reato cui l'ente è esposto, dovranno, in particolare, essere valutati il contesto operativo esterno e la tipologia di mercato e attività di cui si tratta per identificare in linea generale la tipologia di rischi connessi all'area di *business*.

Si dovrà poi, nella logica di cucire il modello addosso all'ente, ricostruire la "storia" della persona giuridica e delle eventuali vicende illecite che l'abbiano riguardata, per infine individuare i livelli attuali dei rischi reato specifici che la persona giuridica deve gestire⁸⁰.

Anche guardando all'esperienza di altri ordinamenti, poi, risultano di grande importanza tutti i sistemi di monitoraggio contabile e dei flussi finanziari in grado di assicurare che ogni atto di disposizione di *asset* aziendali sia realizzato nel rispetto delle *policy* preventive adottate dal *management*⁸¹.

Allo stesso modo, nelle attività legate alla costruzione del modello organizzativo è cruciale la costruzione di canali interni ed esterni che garantiscano ai *whistleblower* la possibilità di segnalare in piena sicurezza eventuali illeciti realizzati in seno alla persona giuridica⁸².

La recente direttiva eurounitaria in materia ha del resto stabilito che per enti privati di determinate dimensioni la predisposizione di tali canali di segnalazione debba assumere carattere obbligatorio⁸³: ciò ad ulteriore conferma di come ormai, specie per le società con un

⁷⁷ Sul tema del ruolo dei modelli organizzativi in ambito ambientale v. anche FRANCO (2019), p. 1 ss.

⁷⁸ Con riferimento alla composizione di tale Organismo, peraltro, la Cassazione (cfr. Cass. Pen., Sez. U., 24 aprile 2014, cit.) ha offerto una importante indicazione, ritenendo che laddove il responsabile dell'area ecologica, ambiente e sicurezza svolga al contempo le funzioni di componente dell'OdV viene necessariamente meno l'autonomia dell'organismo, determinandosi in tal caso una non corretta sovrapposizione nella medesima figura del ruolo, allo stesso tempo, di controllore e controllato. Per ulteriori approfondimenti sul punto, in particolare in merito ai requisiti che devono possedere i membri dell'Organismo di vigilanza, v. CHILOSI (2017), p. 57 ss.

⁷⁹ Per un recente approfondito inquadramento del tema v., in particolare, GULLO (2020). Su tali profili si rinvia altresì all'importante saggio di PIERGALLINI (2013), p. 842 ss. Sulla progettazione e sui contenuti dei modelli organizzativi si veda anche il contributo di ROSSI (2010), p. 416 ss.

⁸⁰ Per ulteriori spunti al riguardo v. anche: ROMOLOTTI e MARRETTA (2015), p. 9 ss.; ZALIN e CHILOSI (2010), p. 117 ss.; PISANI e INSINGA (2010), p. 109 ss.

⁸¹ Il riferimento è qui soprattutto al meccanismo delle *accounting provisions* del *Foreign Corrupt Practices Act* degli Stati Uniti. Per approfondimenti al riguardo v. DEMING (2012), p. 103 ss. e VUONA (2019), p. 979 ss.

⁸² Per un recente inquadramento della problematica, anche avuto riguardo in generale ai contenuti necessari del modello, v. LOTTINI (2019), p. 2953 ss.

⁸³ Al riguardo v. in particolare DELLA BELLA (2019). Peraltro la direttiva in questione (UE/2019/1937) indica proprio la tutela dell'ambiente tra le materie la cui violazione segna l'ambito di applicazione materiale della nuova normativa eurounitaria (si veda peraltro, per ulteriori considerazioni in merito, anche il considerando n. 10 della medesima direttiva, ove si rileva che «...per quanto riguarda la tutela dell'ambiente,

rilevante livello di fatturato o di un certo livello dimensionale, si stia superando l'idea della natura meramente facoltativa del modello organizzativo.

Non va dimenticato, infine, come le attività sopra menzionate si inseriscano nel settore qui in esame nel quadro del più ampio mosaico di presidi di *compliance* e di sistemi di controllo interno di cui l'ente è chiamato a dotarsi in ossequio alle normative pertinenti⁸⁴.

Invero, il livello di complessità e stratificazione che la legislazione ha ormai raggiunto in diversi settori (specie nei mercati regolamentati) ha finito per delineare un reticolo di obblighi e oneri spesso sovrapposti e non dialoganti tra loro⁸⁵.

Sicché, al fine di garantire una maggiore efficienza dell'architettura complessiva dei controlli interni della persona giuridica può risultare utile adottare sistemi integrati per le attività di gestione dei rischi che consentano all'ente di evitare inutili duplicazioni di attività e adempimenti, così da rendere maggiormente efficaci le verifiche settoriali⁸⁶.

Ma vediamo adesso più nel dettaglio le misure specifiche in punto di prevenzione della criminalità ambientale che l'ente deve adottare nella costruzione della 'parte operativa' del modello.

6.1.

Tecniche di prevenzione, sistemi di standardizzazione e automazione della compliance

Il settore ambientale si segnala, sul fronte dell'implementazione della c.d. Parte speciale del modello, per il fatto di offrire all'ente dei chiari punti di riferimento per la definizione della propria politica preventiva, rappresentati dal saldo ancoraggio alla disciplina amministrativa di settore, dal rilievo rivestito dai sistemi di gestione ambientale, fino alla recente emersione di strumenti di automazione della *compliance*.

Anzitutto, con riferimento specifico al settore ambientale e alla costruzione dei relativi protocolli di gestione del rischio reato, invero, assume primario rilievo la verifica circa la conformità dell'organizzazione alla regolamentazione amministrativa di settore.

Sappiamo bene come il diritto penale dell'ambiente assolva tradizionalmente al ruolo, spesso meramente ancillare, di presidiare il rispetto delle complesse normative tecniche in punto di regolamentazione del regime delle autorizzazioni per le attività impattanti sull'ambiente, dei livelli di emissione, dei sistemi di gestione dei rifiuti e delle altre attività "eco-sensibili". Ed è, come noto, alla secca violazione di tali normative che si ricollega il primo gradino dell'intervento repressivo in materia, venendo in considerazione solo in uno stadio successivo, e in caso

la raccolta di prove, la prevenzione, l'accertamento e il contrasto dei reati ambientali e dei comportamenti illeciti rimangono aspetti problematici e devono essere rafforzate le azioni a tal riguardo, come riconosciuto nella comunicazione della Commissione, del 18 gennaio 2018, dal titolo "Azioni dell'UE volte a migliorare la conformità e la governance ambientali". Considerato che prima dell'entrata in vigore della presente direttiva le sole norme di protezione degli informatori esistenti in materia di tutela dell'ambiente sono previste in un atto settoriale, vale a dire nella direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'introduzione di una tale protezione è necessaria per garantire l'efficace applicazione dell'*acquis* ambientale dell'Unione, le cui violazioni possono arrecare pregiudizio al pubblico interesse, con possibili effetti di ricaduta al di là delle frontiere nazionali. L'introduzione di tale protezione è altresì pertinente per i prodotti non sicuri che possono causare danni ambientali»).

⁸⁴ Oltre alla c.d. *hard law*, del resto, nel settore ambientale assumono importanza le attività compiute dagli enti per adeguarsi ai sistemi di *soft law* che promuovono la *Corporate Social Responsibility*: un ambito nel quale la sostenibilità e il tema del rispetto dell'ambiente assumono un rilievo cruciale. Ampi riferimenti all'ambiente si trovano invero nei due maggiori strumenti sovranazionali in materia: le *OECD Guidelines for Multinational Enterprises* e il *Global Compact* delle Nazioni Unite. Sulle attività compiute a tutela di tali interessi, del resto, i grandi enti che soddisfano i requisiti dimensionali definiti per legge (v. la direttiva 2014/95/UE e il d.lgs. interno di recepimento n. 254 del 2016) devono oggi redigere la Dichiarazione di Carattere Non Finanziario per dar conto delle azioni promosse – per quanto qui interessa, anche sul versante ambientale – o per spiegare il motivo per cui su quel tema alcuna iniziativa è stata intrapresa (principio *comply or explain*). Il rispetto di quest'ultima normativa è peraltro presidiato da considerevoli sanzioni amministrative irrogate dalla CONSOB: ci si muove pertanto in un ambito in cui si ricavano sempre di più spazi per normative cogenti (con correlati oneri di *compliance*) in un settore, invece, tradizionalmente dominato dalla *soft law* e dalla adesione volontaria delle organizzazioni complesse a determinati principi. Per una panoramica sui temi qui richiamati si vedano, *ex multis*: ANDRIOLA e IORIZZO (2017), p. 653 ss.; DEL PRETE e RICCI (2017), p. 509 ss.; GUGLIELMETTI (2018), p. 55 ss. Si vedano altresì la circolare n. 13 del 12 giugno 2017 di ASSONIME (documento reperibile su www.assonime.it), il documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (pubblicato sul sito www.commercialisti.it), nonché la delibera CONSOB n. 20267 consultabile al seguente link: <http://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2018/d20267.htm>.

⁸⁵ Per un recente inquadramento della problematica v. i numerosi contributi pubblicati in ROSSI (2017), nonché in ADOTTI e BOZZOLAN (2020).

⁸⁶ In argomento, per una panoramica generale sulla gestione integrata dei rischi, si veda il lavoro monografico di ZAGARIA (2017). Nello specifico settore ambientale fa riferimento all'opportunità di adottare un sistema di gestione integrato nell'ambito del *framework* HLS v. ARCES, (2020), p. 123.

di effettiva compromissione delle matrici ambientali – in questa logica scalare dell’impianto penalistico ambientale –, figure criminose di maggiore gravità⁸⁷.

È chiaro quindi che i protocolli, le tecniche e le misure di prevenzione strutturate dall’ente nei modelli 231 devono in primo luogo essere finalizzati ad accertare che – attraverso il rispetto delle normative amministrativistiche in materia di sussistenza di tutte le autorizzazioni, conformità ai livelli di emissione e alle modalità corrette di gestione di rifiuti e attività impattanti sull’ambiente definiti dalla legge e dalle stesse ulteriori specificazioni delle autorità nelle autorizzazioni – l’ente non superi il livello di rischio, legato alla propria attività ambientale, consentito dal legislatore e i cui confini sono per l’appunto segnati dal rispetto delle suddette prescrizioni legalmente impartite⁸⁸.

Ove l’ente si mantenga all’interno di tale “steccato”, del resto, ciò varrà a proteggerlo non solo dalle sanzioni legate alle predette contravvenzioni di mera condotta, ma anche da quelle connesse agli illeciti connessi alla effettiva contaminazione delle matrici ambientali, considerato che questi ultimi attribuiscono rilievo penale alle sole condotte connotate da abusività. E, su questo versante, ci pare che la sola interpretazione compatibile con i principi di legalità e colpevolezza⁸⁹ sia quella di identificare queste ultime attività in quelle che fuoriescono, come dicevamo, dal perimetro del rischio consentito legislativamente definito⁹⁰.

A questo riguardo, peraltro e come rilevato, l’ente può giovare di sistemi standardizzati (come l’ISO 14001 o il regolamento EMAS) di gestione ambientale i cui puntuali contenuti in punto di controllo dei livelli d’emissione e di generale impatto sull’ambiente dell’attività d’impresa garantiscono un sicuro e utile punto di riferimento nella costruzione del modello organizzativo⁹¹. Allo stesso modo anche la costruzione in ambito eurounitario delle c.d. BAT offre alle persone giuridiche un ulteriore ausilio per l’implementazione del proprio *compliance program* 231 in materia ambientale⁹².

La standardizzazione delle tecniche di prevenzione, insomma, in questo come in altri settori⁹³ ha raggiunto un buon livello di uniformazione che facilita il compito che gli enti sono chiamati a svolgere per adeguarsi alla normativa 231.

È chiaro, ad ogni modo, che tali sistemi non nascono con la specifica finalità di prevenire la commissione di illeciti penali: in letteratura si è rilevato, del resto, come l’ente possa a volte ottenere comunque una certificazione di conformità a tali sistemi standardizzati di gestione anche in presenza situazioni che potrebbero sfociare nella contestazione di reati ambientali (si pensi all’attività svolta in assenza di autorizzazione in pendenza della decisione dell’autorità di settore, che può configurare un reato ambientale ma che non preclude l’ottenimento delle suddette certificazioni allorquando risulti che l’ente si sia organizzato e operi in modo da rispettare gli standard internazionali imposti)⁹⁴.

Tra sistemi di gestione standardizzati e modelli 231, dunque, si deve instaurare un proficuo dialogo in modo che, attraverso gli opportuni adeguamenti e le specificazioni necessarie nella progettazione delle misure preventive contenute nei protocolli di gestione, le potenzialità dei primi siano valorizzate al meglio per raggiungere appieno le finalità dei secondi, senza creare vuoti di disciplina nella costruzione dei necessari controlli⁹⁵.

In questo come in altri settori, inoltre, l’utilizzo delle nuove tecnologie e dell’intelligenza artificiale sembra offrire prospettive promettenti circa la possibilità di potenziare l’efficacia delle attività di *compliance* (anche penale). Iniziano invero ad affermarsi in tale ambito sistemi informatici automatizzati per monitorare in *real-time* i livelli d’emissione e l’impatto sull’am-

⁸⁷ In argomento, oltre ai lavori già citati in precedenza e senza pretesa di esaustività, v. in generale anche i lavori monografici di: AZZALI (2001); BERNASCONI (2008); DI LANDRO (2018); PATRONO (1980); PLANTAMURA (2007); SIRACUSA (2007).

⁸⁸ In argomento v. RUGA RIVA (2016), cit., p. 244. V. anche SCARCELLA (2020).

⁸⁹ Il riferimento è qui ai possibili risvolti in *malam partem* delle c.d. *Best Available Techniques*, nella misura in cui nella prassi applicativa si è tentato di innalzare gli standard cautelari imposti agli operatori facendo riferimento alle migliori pratiche enucleate a livello europeo ma non ancora recepite nelle autorizzazioni e quindi non in grado di segnare formalmente i confini della soglia del rischio consentito. Per un approfondito inquadramento della problematica, e per gli opportuni richiami dottrinali e giurisprudenziali specie ai casi Ilva e Tirreno Power, v. di recente ZIRULIA (2019), p. 15 ss. V. diffusamente sul punto anche BOSI (2018), p. 196 ss.

⁹⁰ Per ulteriori approfondimenti al riguardo v. anche SALVEMME (2018), p. 245 ss.

⁹¹ Sul punto v. anche CASARTELLI (2012).

⁹² In argomento si rinvia al lavoro di SESTIERI (2020).

⁹³ Il riferimento è qui soprattutto al vicino settore della sicurezza sul lavoro, su cui v. di recente, per un compiuto inquadramento del tema in relazione alla responsabilità dell’ente, BLAIOTTA (2020), p. 21 ss.

⁹⁴ Cfr. in particolare al riguardo CHILOSI (2017), cit., p. 66.

⁹⁵ Su tali aspetti v. anche PETELLA (2018), p. 326.

biente di determinate attività di impresa⁹⁶, nonché, ad esempio, l'applicazione della tecnologia *blockchain* per rafforzare la trasparenza del ciclo di gestione dei rifiuti⁹⁷.

Simili strumenti, all'evidenza, possono essere positivamente sfruttati sia nelle attività di *risk assessment*, sia in quelle di *risk management* funzionali alla costruzione dei modelli 231, tenuto conto che, attraverso tali processi di automazione delle attività di *compliance*, è possibile identificare e gestire in via informatica rischi-reato spesso non individuabili attraverso le metodologie di gestione del rischio tradizionali⁹⁸.

Inoltre, nonostante l'automazione della *compliance* sollevi complessi e rilevanti interrogativi anche in punto di rispetto dei diritti fondamentali dei soggetti toccati da tali indagini informatiche⁹⁹, alcune problematiche che in altri settori di attività sollevano interrogativi di non semplice risposta con riferimento all'uso di tali sistemi (soprattutto in punto di rispetto della *privacy* e della disciplina giuslavoristica sul controllo dei lavoratori) nel settore ambientale sembrano almeno in parte sfumare, nella misura in cui vengono qui in rilievo macro-dati aggregati (e impersonali) inerenti all'attività di impresa, che sotto tali profili dovrebbero risultare di più facile gestione per l'organizzazione, anche in punto di implicazioni e obblighi legali¹⁰⁰.

7.

Rilievi conclusi: le strade ancora da percorrere per una compiuta valorizzazione del ruolo degli enti nella prevenzione della criminalità ambientale.

L'analisi svolta evidenzia come, nonostante gli interventi normativi degli ultimi anni, permangano diversi nodi da sciogliere nell'ottica di un rafforzamento del ruolo della persona giuridica nelle strategie di contrasto alla criminalità economica nel settore ambientale.

Ci sembrano tre le direttrici di sviluppo della disciplina in materia da percorrere.

La prima riguarda la revisione dell'art. 25-*undecies* del decreto 231: non sembra più differibile l'introduzione di quegli illeciti che, come abbiamo visto¹⁰¹, continuano irragionevolmente a rimanere esclusi dal raggio di azione del d.lgs. n. 231 del 2001, facendo sì che l'ente non risponda di gravi fatti di reato.

Andrebbero quindi quantomeno inseriti nel novero dei reati presupposto gli illeciti penali relativi alle attività sottoposte ad AIA, nonché l'ipotesi di omessa bonifica di cui all'art. 452-*terdecies* c.p. e quella di morte o lesioni come conseguenza di inquinamento ambientale¹⁰².

La seconda direttrice investe una questione di respiro più generale.

⁹⁶ Su questi profili v. in particolare SABIA (2020), p. 179 ss.

⁹⁷ Cfr. SOLDAVINI (2018). Per un recente inquadramento giuridico del tema della *blockchain* v. i contributi pubblicati in NUZZO (2019).

⁹⁸ Per un più ampio inquadramento della problematica e per ulteriori riferimenti bibliografici sia consentito il rinvio a BIRRITTERI (2019a), p. 289 ss.

⁹⁹ Cfr., ancora, per tutti i relativi riferimenti, BIRRITTERI (2019a), cit., p. 295 ss.

¹⁰⁰ Così in particolare SABIA (2020), cit., p. 193.

¹⁰¹ V. *infra* par. 2.

¹⁰² Come si è visto, molti rilevano anche l'assenza del disastro innominato dal c.d. catalogo 231, l'introduzione del quale impone comunque, a nostro avviso, una più ampia valutazione del legislatore circa l'opportunità di responsabilizzare gli enti per i delitti contro la pubblica incolumità, su cui in questa sede non possiamo soffermarci, esulando tale aspetto dall'oggetto della presente indagine. Al momento in cui si scrive, peraltro, il legislatore pare essersi fatto carico dell'esigenza qui segnalata in quanto si ha notizia della presentazione al Consiglio dei Ministri, per l'avvio dell'iter parlamentare, di un d.d.l. denominato "Terra Mia" – il cui testo può leggersi su *Giurisprudenza penale web*, 9 novembre 2020, con commento critico di DI FIORINO e PACCIOCCA, (2020) – che, tra le diverse novità, per quanto qui rileva si pone l'obiettivo di interpolare l'art. 25-*undecies* del d.lgs. n. 231 del 2001, inserendo tra i *predicate crime* anche i reati di: incendio boschivo; morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale; impedimento del controllo ex art. 452-*septies* c.p.; omessa bonifica ex art. 452-*terdecies* c.p.; attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ex art. 452-*quaterdecies* c.p. (evidentemente qui ritenendo che la suddetta norma di coordinamento sulla riserva di codice non consenta la continuità normativa rispetto alla vecchia disposizione in materia del T.U.A.: sulla problematica in questione cfr. ampiamente *infra* par. 2); i reati in materia di AIA di cui agli art. 29-*quaterdecies*, nonché l'art. 256-*bis* e le ulteriori ipotesi criminose di cui all'art. 256, comma 2, del T.U.A. Nei casi di condanna per alcuni illeciti ambientali, inoltre, il d.d.l. prevede anche che il giudice ordini il recupero e, ove possibile tecnicamente, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico dell'ente. L'articolo introduce nel decreto 231, inoltre, anche il nuovo art. 25-*undecies*1, che inserisce tra gli illeciti presupposto il reato di lottizzazione abusiva. Di rilievo per la persona giuridica risultano anche le abrogazioni – ad opera sempre del d.d.l. in parola – degli artt. 452-*octies* e 733-*bis* c.p., entrambi attualmente richiamati dall'art. 25-*undecies* del decreto 231: spiega invero la relazione illustrativa del d.d.l. che le aggravanti di cui all'art. 452-*octies* vengono trasferite negli artt. 416 e 416-*bis* c.p., mentre la contravvenzione dell'art. 733-*bis* viene assorbita nella previsione codicistica di inquinamento ambientale. Soprattutto l'abrogazione dell'art. 452-*octies*, peraltro, assume importanza alla luce delle segnalate asimmetrie sanzionatorie oggi esistenti avuto riguardo ai rapporti tra art. 25-*undecies* e art. 24-*ter* del decreto 231 (sulle quali cfr. nel dettaglio *infra* par. 5). Va detto, in ultimo, che il legislatore, nel testo attualmente disponibile del d.d.l. "Terra mia" non pare invece avere colto l'occasione di rivedere l'art. 260-*bis* del T.U.A., tuttora relativo all'ormai soppresso sistema SISTRI, con tutto ciò che ne consegue in termini di attuale inapplicabilità delle relative sanzioni a persone fisiche e giuridiche (sul tema cfr. in dettaglio *infra* par. 2).

Invero, il settore ambientale ci pare rappresentare un sistema ideale per esportare la positiva esperienza della sicurezza sul lavoro, replicando il meccanismo di più puntuale definizione dei contenuti e di individuazione delle cautele che gli enti dovrebbero adottare – i menzionati sistemi di standardizzazione potrebbero qui rappresentare una utile base di partenza¹⁰³.

Del resto, il settore ambientale condivide con quello della sicurezza sul lavoro il fatto di essere un ambito ad elevato tasso di normativizzazione, nonché caratterizzato da discipline di taglio eminentemente tecnico.

Rimane peraltro fermo che, come si è sopra evidenziato¹⁰⁴, laddove il legislatore decida di valorizzare, nella prospettiva di positivizzazione indicata, i sistemi di standardizzazione, bisognerà porre attenzione nell'adattare i contenuti di questi strumenti, come detto pensati e applicati in prima battuta per altre finalità, in modo che possano essere impiegati anche nelle operazioni di mitigazione e gestione del rischio reato.

Anche qui si dovrebbe infine associare all'adozione di un modello conforme allo schema normativo una presunzione di idoneità, prevedendo altresì che essa sia vincibile dal giudice ma a condizione di motivare in modo specifico sulla cautela che si sarebbe dovuto predisporre¹⁰⁵.

L'ultima direttrice di sviluppo tocca, infine, quello che è oggi probabilmente il tema più dibattuto nel rinnovato confronto sulla riforma del decreto 231, ovvero sia quello della premialità dell'ente¹⁰⁶.

Infatti, l'aspetto su cui la disciplina in parola ci sembra ancora davvero carente è quello legato a una reale valorizzazione delle condotte riparatorie e ripristinatorie poste in essere dalla persona giuridica.

Il rilievo di siffatte condotte solo attraverso le strette maglie di cui all'art. 17 del decreto 231 rappresenta una risposta insufficiente a stimolare una reale ed efficace condotta 'proattiva' da parte dell'ente.

Almeno avuto riguardo ai citati meccanismi di cui alla parte sesta-*bis* del T.U.A.¹⁰⁷, invero, anche l'ente, così come accade per la persona fisica, dovrebbe poter beneficiare dell'estinzione dell'illecito allorché adempia alle prescrizioni dell'autorità¹⁰⁸. Allo stesso modo, del resto, rispetto all'istituto dell'oblazione si è opportunamente evidenziata l'esigenza di introdurre meccanismi di coordinamento della disciplina applicabile a enti e persone fisiche, consentendo anche alla persona giuridica di accedere all'istituto estintivo¹⁰⁹.

Lo sforzo futuro del legislatore dovrà dunque essere quello di rafforzare ed estendere anche agli enti l'accesso a queste misure di (piena) valorizzazione delle attività riparatorie, anche mediante gli analizzati modelli di *cooperative compliance*, nel quadro dell'ormai esteso dibattito sull'introduzione nel nostro sistema di strumenti premiali – quali la messa alla prova¹¹⁰ – anche per le persone giuridiche; istituti che dovranno adeguatamente tener conto che l'obiettivo ultimo del legislatore deve qui essere quello di preservare il più possibile le matrici ambientali e la loro reintegrazione.

Le previsioni fin qui evocate, però, dovrebbero a nostro avviso strutturarsi in modo da non pregiudicare la deterrenza complessiva del sistema sanzionatorio e la necessità che l'ente sia indotto a rendersi *compliant* con le normative di settore già in via preventiva, e non soltanto *ex post*: sarebbe dunque da valutare, ad esempio, l'opportunità di premiare soltanto quegli enti che *ex ante* si siano dotati delle (e abbiano effettivamente attuato le) cautele disciplinate e, come auspicabile, espressamente positivizzate dal legislatore¹¹¹.

Tali due proposte – positivizzazione delle cautele e accesso al premio solo agli enti che

¹⁰³ Con specifico riferimento alla materia ambientale hanno segnalato l'opportunità di un raccordo di disciplina tra modelli in materia ambientale e sistemi standardizzati di gestione, tra gli altri: CASARTELLI (2012), cit., p. 17, e PETELLA (2018), cit., p. 326.

¹⁰⁴ Cfr. *infra* par. 6.1.

¹⁰⁵ V. su tali profili le osservazioni di: MANES e TRIPODI (2016), p. 168; PIERGALLINI (2019), cit., p. 536. Riferimenti anche in MANACORDA (2017), p. 111.

¹⁰⁶ In argomento v., in particolare, SEVERINO (2018b), p. 1101 ss.; ampie riflessioni al riguardo anche in DONINI (2018), p. 579 ss. Sul tema si veda, peraltro, anche la recente indagine monografica di MAZZACUVA (2020), *passim*.

¹⁰⁷ Cfr. *infra* par. 4.

¹⁰⁸ Con il citato d.d.l. "Terra mia" (cfr. *infra* nota n. 102) il legislatore pare intenzionato a farsi carico di tale esigenza, nella misura in cui si prevede nell'articolato l'estinzione dell'illecito da reato ove l'ente adempia alle prescrizioni impartite dall'organo accertatore e effettui il pagamento previsto dall'art. 318-*quater*, comma 2, T.U.A.

¹⁰⁹ In tale direzione v. SCAROINA (2020), cit., p. 201 ss.

¹¹⁰ Sull'estensione all'ente di meccanismi di *probation* v. la proposta di FIDELBO e RUGGIERO (2016), p. 12 ss.

¹¹¹ V., ancora, al riguardo anche la proposta di FIDELBO e RUGGIERO (2016), cit., p. 17, che sul punto evidenziano come per l'accesso alla prova un modello dovrebbe necessariamente preesistere e non dovrebbe essere di pura facciata.

hanno adottato un modello – sono state già avanzate in dottrina¹¹².

In questa sede, tuttavia – oltre a rilevare, come meglio spiegheremo, che a nostro avviso queste due direttrici di sviluppo devono necessariamente andare di pari passo e ‘correre in tandem’ – intendiamo evidenziare alcuni aspetti che il legislatore, nell’intraprendere tali condivisibili percorsi di riforma, dovrebbe tenere in adeguata considerazione.

Anzitutto, il primo rischio da evitare nel positivizzare le cautele è quello di scongiurare facili automatismi: oltre a dover essere adottate in un documento quale il modello organizzativo, le misure preventive devono essere effettivamente attuate dalla persona giuridica (e quest’ultimo è un aspetto la cui verifica giudiziale appare ineludibile¹¹³); non possono poi legittimarsi forme di *acritico recepimento* delle indicazioni legislative in punto di presidi cautelari da implementare, in quanto – dato che la positivizzazione avviene inevitabilmente per forme più o meno intense di generalizzazione – è pur sempre doveroso verificare se le cautele suggerite siano adeguate¹¹⁴ al proprio contesto operativo e alle peculiarità della propria azienda, oppure necessitino di adattamenti affinché possano funzionare all’interno della struttura organizzativa di cui si tratta. Difficilmente, del resto, sul terreno del d.lgs. 231 può adottarsi un approccio, come si usa dire, *one size fits all*.

Prescindere da questi due accertamenti rischia infatti a nostro giudizio di premiare anche mere forme di c.d. *cosmetic compliance*¹¹⁵ (attività di conformità, cioè, meramente “di facciata”, per giovare dei benefici che in diverse forme la legge vi ricollega).

Il problema rimane allora quello di stabilire quale sorte bisogna destinare agli enti che, pur avendo mostrato – beninteso, *prima* del verificarsi dell’illecito – un fattivo impegno nel recepire le indicazioni legislative e non già di aver svolto soltanto una *compliance* ‘cosmetica’, abbiano errato in forma più o meno intensa nell’*adattamento* (in fase di progettazione del modello) o nella *effettiva implementazione* (in fase di concreta attuazione, nelle operazioni *day by day*, delle misure indicate nel *compliance program*) delle cautele suggerite dal legislatore.

Ecco, a nostro avviso queste imprese (*ma solo* queste imprese) dovrebbero poter godere dei suddetti meccanismi estintivi e premiali mediante attività di *cooperative compliance* – fermo restando che può ovviamente riflettersi anche sull’opportunità o meno di introdurre ulteriori filtri di accesso al procedimento premiale che guardino, a titolo esemplificativo, ad aspetti quali la gravità dell’illecito ovvero della carenza organizzativa o, ancora, la recidiva. Su quest’ultimo punto, ad ogni modo, va considerato che mentre per quanto attiene alla recidiva vi è quantomeno l’ancoraggio, in prima battuta, a un dato di fatto quale il precedente accertamento definitivo¹¹⁶, il parametro della ‘gravità’, invece, sia se riferito all’illecito presupposto in sé della persona fisica, sia avuto riguardo alla carenza organizzativa, rischia di creare frizioni in termini di (ri)espansione della discrezionalità giudiziale e della minore prevedibilità della decisione giurisdizionale; aspetti, questi ultimi, che invece la connessa riforma in tema di positivizzazione delle cautele intende superare o, comunque, ridimensionare fortemente (su tali profili torneremo a breve).

Maggiori dubbi ci sembra invece di poter muovere nei confronti della prospettiva di attribuire il beneficio massimo dell’estinzione dell’illecito all’ente che nulla (o che solo attività ‘di facciata’) abbia fatto prima del verificarsi dell’illecito da reato¹¹⁷, pur dovendosi valorizzare

¹¹² Per una recente, accurata ricostruzione delle varie proposte dottrinali sul punto si veda – oltre alla dottrina sin qui già richiamata e ai riferimenti bibliografici che seguiranno – anche MAZZACUVA (2020), cit., p. 294 ss. e spec. p. 300, il quale peraltro rileva che «...la promessa del premio non potrebbe essere rivolta a tutti quegli enti i quali, prima della commissione del fatto, non fossero già dotati di un modello organizzativo “credibile”, dal punto di vista sia strutturale che applicativo. Del pari, efficacia preclusiva dovrebbe essere riconosciuta alla recidiva, sempreché venisse in rilievo la stessa lacuna organizzativa».

¹¹³ Si veda però quanto precisato *infra* circa la necessità per l’ente di predisporre un sistema di documentazione delle attività di *compliance* compiute.

¹¹⁴ Si tratta del resto di una problematica già sperimentata nel settore della colpa medica avuto riguardo al ruolo assunto in questo settore dalle linee guida, anche alla luce delle scelte compiute in merito dal legislatore avuto riguardo all’introduzione del nuovo art. 590-*sexies* c.p., che precisa appunto come il rispetto delle linee guida escluda la punibilità sempre che le raccomandazioni ivi previste risultino «...adeguate alle specificità del caso concreto». Si tratta, come noto, di una norma che ha suscitato complicati problemi interpretativi nella prassi applicativa e in dottrina. Per approfondimenti e per tutti gli opportuni richiami alla vastissima e autorevole dottrina esistente in argomento – nonché alla giurisprudenza rilevante – sia consentito rinviare a BIRITTERI (2019b), p. 48 ss.

¹¹⁵ Sul problema della *compliance* “cosmetica” v., per tutti, MONGILLO (2018), cit., *passim* e spec. p. 187 e p. 471.

¹¹⁶ Fermo restando che sul punto la Corte Costituzionale, come noto, ha rilevato come non possa esserci alcun automatismo, in quanto la recidiva potrà riconoscersi se la commissione del nuovo reato evidenzia una maggior colpevolezza – in particolare in termini di insensibilità all’ammonimento precedente – dell’autore dell’illecito (cfr. Corte Cost., 5 giugno 2007, n. 192, in *C.E.D. Cass.*, n. 31375; nonché, più di recente, Corte Cost., 12 aprile 2017, n. 120, in *C.E.D. Cass.*, n. 40168).

¹¹⁷ Scettico, ad esempio, rispetto a tale prospettiva è MONGILLO (2018), cit., p. 487 ss. e spec. p. 489 e p. 492, il quale propone l’introduzione di un’attenuante che valorizzi la collaborazione tempestiva dell’ente e di condizionare l’accesso alla *probation* «...all’esiguità della colpa

appieno – anche ulteriormente rafforzando gli strumenti del decreto già esistenti in termini di esclusione delle sanzioni interdittive e riduzione di quelle pecuniarie¹¹⁸ – le condotte riparatorie e la massima collaborazione con le autorità poste in essere dalla persona giuridica *post crimen patratum*.

Garantire invero ‘a chiunque’ il premio in parola potrebbe determinare il rischio di minare la deterrenza complessiva del sistema e tradire la logica di fondo del decreto 231, volta ad incentivare gli enti a rendersi *compliant* con la disciplina della responsabilità da reato già in via preventiva, in un’ottica squisitamente preventiva – non già solo riparatoria.

Certo, taluno potrebbe obiettare che l’accertamento dei detti profili e dell’impegno *ex ante* della persona giuridica rimarrebbe pur sempre demandato alla verifica dell’autorità giudiziaria, con il rischio di riproporre le pocanzi evocate incertezze e le oscillazioni che la prassi applicativa del decreto 231 ha ampiamente mostrato – può farsi qui riferimento, ad esempio, all’annoso tema della valutazione della idoneità del modello¹¹⁹.

Tuttavia, riteniamo che il punto cruciale torni qui ad essere quello della definizione della cornice normativa di riferimento: se il legislatore, come auspichiamo, compirà l’*imprescindibile* e *collegato* passo di positivizzare le cautele, la discrezionalità del giudice sarebbe ricondotta entro confini ragionevoli, ovverosia quelli segnati anche dall’accertamento dei richiamati standard cautelari espliciti, che – oltre ad orientare il comportamento dei soggetti economici – guideranno la valutazione del giudice in punto di accesso allo strumento premiale.

Inoltre, anche laddove il giudice ritenga che l’ente abbia errato nell’adattare o nell’implementare concretamente la cautela, la conseguenza qui non sarebbe la sanzione, bensì – a condizione che, come detto, *ex ante* la persona giuridica abbia dimostrato la sua fattiva adesione alla logica preventiva – l’accesso a un meccanismo premiale e collaborativo in grado di condurre, per effetto dell’adempimento delle prescrizioni di tipo reintegratorio imposte e l’eliminazione della carenze organizzative emerse, all’*estinzione* dell’illecito da reato¹²⁰.

Né tantomeno ci pare insuperabile la possibile eccezione volta ad evidenziare che, garantendo l’accesso al premio anche in presenza di *errori* nell’attuazione o nell’implementazione delle cautele suggerite dal legislatore, si consentirebbe all’impresa di adottare e attuare un modello che segua le indicazioni legislativamente indicate, adattandolo al proprio contesto di riferimento, solo per preconstituirsì la condizione d’accesso agli istituti estintivi, ma senza alcuna intenzione di rispettare realmente quanto progettato e poi attuato. In tali casi si tratterebbe infatti di una condotta decettiva del tutto diseconomica per l’ente: che dovrebbe articolare un complesso sistema di *compliance* e mettere in campo rilevanti risorse e mezzi al solo scopo di attuare una colossale *mise en scène*¹²¹, che, se scoperta, crollerebbe inesorabilmente dinnanzi all’accertamento giudiziale, che qui contesterebbe il dato della reale attuazione. Una volta adottate le (a volte anche costose) misure positivizzate dal legislatore, insomma, tanto varrà utilizzarle per il loro scopo e non impiegarle per attività di mera facciata.

Positivizzazione delle cautele e valorizzazione della premialità, alla luce di quanto esposto, ci sembrano quindi, in definitiva, due strategie di politica criminale che vanno necessariamente intrecciate in prospettiva *de iure condendo*, in quanto – e gli esempi richiamati lo dimostrano – l’una rafforza e rende più efficace l’altra e viceversa.

Sarebbe peraltro in tale ottica di centrale rilievo la previsione ad opera del legislatore, tra le cautele positivizzate da implementare a cura degli enti collettivi, dell’istituzione di un accurato sistema di controllo interno che consenta di documentare analiticamente, anche in via informatizzata, l’insieme delle attività di *compliance* penale compiute dalla persona giuridica. Aspetto, questo, del resto essenziale se, come detto, è proprio alla possibilità di dimostrare quel fattivo impegno nelle attività di *compliance* – pur con le menzionate criticità – che dovrebbe subordinarsi l’accesso ai meccanismi premiali.

Tutte le prospettive qui evocate, del resto, traggono sì spunto dal settore dell’ambiente ma

organizzativa dell’ente in concreto, attestata dalla presenza *ante factum* di un modello organizzativo non meramente cartaceo, benché non del tutto idoneo o non ancora efficacemente attuato per presidiare il rischio del reato verificatosi». Propone invece l’introduzione di una causa di esclusione della punibilità per l’ente che prima della notifica dell’informazione di garanzia abbia fornito all’autorità elementi di prova determinanti e abbia riparato le conseguenze dell’illecito CENTONZE (2017), cit., p. 986.

¹¹⁸ Una dettagliata analisi dei quali può leggersi in MANACORDA (2017), cit., p. 61 ss.

¹¹⁹ Per l’analisi del quale si rinvia alla dottrina citata *infra sub* nota n. 105 e ai lavori di COLACURCI (2016), p. 66 ss., e MONGILLO (2011), p. 69 ss.

¹²⁰ Tale accertamento rievoca del resto il summenzionato obbligo di motivazione specifica per il giudice che voglia superare la presunzione di idoneità del modello conforme alle cautele legislativamente definite.

¹²¹ Il tema evoca peraltro il dibattito sull’elusione fraudolenta del modello su cui v., per tutti, il lavoro di TRIPODI (2013), *passim*.

sforano profili tali da suggerire anche più ampie riflessioni *de iure condendo* avuto riguardo alla complessiva disciplina del decreto 231, almeno per quanto attiene a settori parimenti normati e in maggiore o minor misura *standardizzabili* o *standardizzati* come quello ambientale (si pensi a titolo esemplificativo ai settori della corruzione, del riciclaggio, della sicurezza del lavoro, nonché, nella prospettiva di un ampliamento dei reati presupposto, a quello alimentare¹²²).

Siamo consapevoli che si tratta di modifiche normative di indubbio spessore e di obiettivi non facili da raggiungere; si tratta però di sfide che la pluridecennale applicazione del d.lgs. n. 231 del 2001 mostra come non più eludibili, laddove si voglia, come riteniamo opportuno, proseguire con equilibrio ed efficacia nel cammino di coinvolgimento dell'ente nelle strategie di contrasto alla criminalità economica.

Bibliografia

ADOTTI, Alessandro, BOZZOLAN, Saverio (eds.) (2020): “La gestione della compliance. Sistemi normativi e controllo dei rischi” (Roma, Luiss University Press).

ALESSANDRI, Alberto (2010): “Diritto penale e attività economiche” (Bologna, il Mulino).

AMARELLI, Giuseppe (2016a): “I nuovi reati ambientali e la responsabilità degli enti collettivi: una grande aspettativa parzialmente delusa”, *Cass. pen.*, 1, pp. 405-424.

AMARELLI, Giuseppe (2016b): “La responsabilità degli enti per i nuovi reati ambientali”, *Riv. dir. agr.*, 3, pp. 449-462.

ANDRIOLA, Luca, IORIZZO, Mario (2017): “Il bilancio di esercizio e le informazioni non finanziarie “ambientali, sociali e sulla governance”: stato dell’arte in Europa”, *Amb. e svil.*, 10, pp. 653-658.

ARCES, Massimiliano (2020): “La tutela ambientale”, in ADOTTI, Alessandro, BOZZOLAN, Saverio (eds.): “La gestione della compliance. Sistemi normativi e controllo dei rischi” (Roma, Luiss University Press), pp. 108-127.

ARLEN, Jennifer (2017): “Corporate Criminal Enforcement in the United States: Using Negotiated Settlements to Turn Corporate Criminal Into Corporate Cops”, *NYU School of Law Public Law Research Paper n. 17.12*, aprile 1 2017.

AZZALI, Giammarco (2001): “La tutela penale dell’ambiente: un’indagine di diritto comparato” (Padova, Cedam).

BARTOLI, Roberto (2014): “Luci ed ombre della sentenza delle Sezioni unite sul caso Thyssenkrupp”, *Giur. it.*, 11, pp. 2566-2576.

BARTOLI, Roberto (2020): “Responsabilità degli enti e reati tributari: una riforma affetta da sistematica irragionevolezza”, *Sistema penale*, 3, pp. 219-229.

BARTOLUCCI, Marco Alessandro (2017): “L’art. 8 d.lgs. 231/2001 nel triangolo di Penrose”, *Dir. pen. contemp.*, 9 gennaio 2017.

BELLACOSA, Maurizio (2014): “Sub art. 8”, in LEVIS Marco, PERINI Andrea (eds.): “La responsabilità amministrativa delle società e degli enti” (Bologna, Zanichelli), pp. 216-230.

BELLACOSA, Maurizio (2019): “Il contrasto in Europa al traffico illecito di rifiuti pericolosi su base transnazionale”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 4, pp. 176-198.

¹²² Sul tema dell’estensione all’ente anche di diversi reati strettamente inerenti alla materiale alimentare – oltre a quelli contro l’industria e il commercio già richiamati dall’attuale art. 25-bis1 del decreto 231 – e sulle relative proposte della Commissione Caselli – riprese in gran parte dal recente d.d.l. A.C. 2427 in corso di esame alla Camera – cfr. in particolare: DONINI (2016), p. 4 ss.; MONGILLO (2017), p. 300 ss.

BERNASCONI, Costanza (2008): “Il reato ambientale. Tipicità, offensività, antigiuridicità, colpevolezza” (Pisa, Ets).

BIRRITTERI, Emanuele (2019a): “Big Data Analytics e compliance anticorruzione. Profili problematici delle attuali prassi applicative e scenari futuri”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 2, pp. 289-303.

BIRRITTERI, Emanuele (2019b): “Un’analisi critica delle SS.UU. “Mariotti” in tema di responsabilità medica”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 4, pp. 48-64.

BLAIOTTA, Rocco (2020): “Sicurezza del lavoro e responsabilità dell’ente. Alla ricerca di una dogmatica”, *Sistema penale*, 5, pp. 21-73.

BOSI, Marinella (2018): “Le best available techniques nella definizione del fatto tipico e nel giudizio di colpevolezza”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista Trimestrale*, 1, pp. 196-211.

CASARTELLI, Gabriele (2012): “La responsabilità degli enti per i reati ambientali”, *Dir. pen. contemp.*, 23 marzo 2012.

CASELLATO, Marco (2015): “Sul criterio oggettivo dell’interesse o vantaggio ai fini dell’imputazione dell’illecito colposo alla persona giuridica. In particolare, la responsabilità da reato ambientale dell’ente ex art. 25 undecies d.lgs. 231/2001, tra criticità attuali ed incertezze future”, *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1-2, pp. 1-53.

CATENACCI, Mauro (1996): “La tutela penale dell’ambiente. Contributo all’analisi delle norme penali a struttura ‘sanzionatoria’” (Padova, Cedam).

CENTONZE, Francesco (2017): “Responsabilità da reato degli enti e *agency problems*”, *Riv. it. dir. proc. pen.*, 3, pp. 945-987.

CHILOSI, Mara (2017): “L’organismo di vigilanza e la prevenzione dei reati ambientali: spunti operativi”, *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2, pp. 57-68.

COLACURCI, Marco (2016): “L’idoneità del modello nel sistema 231, tra difficoltà operative e possibili correttivi”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista Trimestrale*, 2, pp. 66-79.

CONSULICH, Federico (2018): “Il principio di autonomia della responsabilità dell’ente. Prospettive di riforma dell’art. 8”, *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 4, pp. 197-222.

CORNACCHIA, Luigi, PISANI, Nicola (eds.) (2018): “Il nuovo diritto penale dell’ambiente” (Bologna, Zanichelli).

D’ARCANGELO, Fabrizio (2020): “L’autonomia della responsabilità dell’ente”, in BASSI, Alessandra, D’ARCANGELO, Fabrizio: “Il sistema della responsabilità da reato dell’ente. Disciplina e prassi applicative” (Milano, Giuffrè), pp. 219-240.

DE LA CUESTA José Luis, QUACKELBEEN Ligeia, PERŠAK Nina, VERMEULEN Gert (eds.) (2016), *Protection of the Environment through Criminal Law*, in *International Review of Penal Law*, vol. 87, 1.

DE MAGLIE, Cristina (2002): “L’etica e il mercato. La responsabilità penale delle società” (Milano, Giuffrè).

DE SANTIS, Giovanni (2015): “La tutela penale dell’ambiente dopo la legge n. 68/2015: un percorso compiuto a metà?”, *Resp. civ. prev.*, 6, pp. 2075-2104.

DE SIMONE, Giulio (2012): “La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) di imputazione”, *Dir. pen. cont.*, 28 ottobre 2012.

DE VERO, Giancarlo (2008): “La responsabilità penale delle persone giuridiche. Trattato di diritto penale”, vol. IV, diretto da GROSSO Carlo F., PADOVANI Tullio, PAGLIARO Antonio, (Milano, Giuffrè).

DEL PRETE, Chiara, RICCI, Daniela (2017): “Comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e informazioni sulla diversità. D.lgs. n. 254/20016: introduzione alla disciplina e problematiche applicative”, *Riv. dott. comm.*, 4, pp. 509-518.

DELLA BELLA, Angela (2019): “La direttiva europea sul whistleblowing: come cambia la tutela per chi segnala illeciti nel contesto lavorativo”, *Sistema penale*, 6 dicembre 2019.

DEMING, Stuart H. (2012): “Internal Controls and Anti-Bribery Compliance”, *The Global Business Law Review*, vol. 3:1, pp. 103-141.

DI FIORINO, Enrico, PACCIOLLA, Cosimo (2020): ““Terra mia”: un disegno di legge da rivedere”, *Giur. pen.*, 9 novembre 2020.

DI GIOVINE, Ombretta (2010): “Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo”, in LATTANZI Giorgio (ed): “Reati e responsabilità degli enti” (Milano, Giuffrè), pp. 3-152.

DI GIUSEPPE, Marcello (2019): “Responsabilità da reato ambientale alla luce della nuova legge n. 68/2015”, in CADOPPI Alberto, CANESTRARI Stefano, MANNA Adelmo, PAPA Michele (eds.): “Diritto penale dell’economia” (Torino, Utet), pp. 3579-3619.

DI LANDRO, Andrea (2018): “La responsabilità per l’attività autorizzata nei settori dell’ambiente e del territorio: strumenti penali ed extrapenali di tutela” (Torino, Giappichelli).

DONINI, Massimo (2016): “Il progetto 2015 della commissione Caselli. Sicurezza alimentare e salute pubblica nelle linee di politica criminale della riforma dei reati agroalimentari”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista Trimestrale*, 1, pp. 4-30.

DONINI, Massimo (2018): “Compliance, negozialità e riparazione dell’offesa nei reati economici”, in PALIERO Carlo Enrico, VIGANÒ Francesco, BASILE Fabio, GATTA Gian Luigi (eds.): “La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini” (Milano, Giuffrè), pp. 579-606.

FIDELBO, Giorgio, RUGGIERO, Rosa Anna (2016): “Procedimento a carico degli enti e messa alla prova: un possibile itinerario”, *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 4, pp. 3-19.

FIMIANI, Pasquale (2013): “Bonifica dei siti contaminati e sistema 231”, *Lexambiente.it*, 19 febbraio 2013.

FIMIANI, Pasquale (2018): “La tutela penale dell’ambiente” (Milano, Giuffrè).

FIORELLA, Antonio (2016): voce “Responsabilità da reato degli enti collettivi”, in CASSESE Sabino (diretto da): “Dizionario di diritto pubblico” (Milano, Giuffrè), pp. 5101-5111.

FRANCO, Andrea (2019): “Il reato di inquinamento ambientale e la verifica dell’idoneità dei modelli di organizzazione e gestione a prevenirne la commissione: profili problematici”, *Lexambiente – Rivista trimestrale di diritto penale dell’ambiente*, 2, pp. 1-25.

FRANZIN, Dario (2018): “Governo penale dell’ambiente e non punibilità condizionata” (Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane).

GIUNTA, Fausto (2009): “voce Tutela dell’ambiente (diritto penale)”, *Enc. Dir. Annali*, II, t. II, (Milano, Giuffrè), pp. 1151-1163.

GUGLIELMETTI, Romina (2018): “La dichiarazione sulle informazioni non finanziarie: ruoli e responsabilità degli organi aziendali”, *Riv. dott. comm.*, 1, pp. 55-89.

GULLO, Antonio (2019): “La responsabilità dell’ente e il sistema dei delitti di riciclaggio”, in CADOPPI Alberto, CANESTRARI Stefano, MANNA Adelmo, PAPA Michele (eds.): “Diritto penale dell’economia” (Torino, Utet), pp. 3495-3525.

GULLO, Antonio (2020): “I modelli organizzativi”, in LATTANZI Giorgio, SEVERINO Paola (eds.): “Responsabilità da reato degli enti, vol. I, Diritto sostanziale” (Torino, Giappichelli) (in corso di pubblicazione).

LORIA, Velia (2017): “Sub *art. 25-undecies*”, in LASCO Giuseppe, LORIA Velia, MORGANTE Mariavittoria (eds.): “Enti e responsabilità da reato” (Torino, Giappichelli), pp. 373-395.

LOTTINI, Riccardo (2019): “I criteri di imputazione soggettiva: i modelli di organizzazione, l’organismo di vigilanza e la colpevolezza dell’ente”, in CADOPPI Alberto, CANESTRARI Stefano, MANNA Adelmo, PAPA Michele (eds.): “Diritto penale dell’economia” (Torino, Utet), pp. 2934-2990.

LUCIFORA, Annalisa (2019): “Spunti di comparazione e nuove prospettive di armonizzazione del diritto penale dell’ambiente: scelte di politica criminale e tecniche di tipizzazione”, *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1-2, pp. 190-241.

MAIELO, Vincenzo (2014): “La confisca ex d.lgs. n. 231/2001 nella sentenza Ilva”, *Giur. it.*, 4, pp. 969-978.

MANACORDA, Stefano (2017): “L’idoneità preventiva dei modelli di organizzazione nella responsabilità da reato degli enti: analisi critica e linee evolutive”, *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1-2, pp. 49-113.

MANES, Vittorio, TRIPODI, Andrea Francesco (2016): “L’idoneità del modello organizzativo”, in CENTONZE Francesco, MANTOVANI Massimo (eds.): “La responsabilità “penale” degli enti. Dieci proposte di riforma” (Bologna, il Mulino), pp. 137-174.

MANNA, Adelmo (1997): “*Le tecniche penalistiche di tutela dell’ambiente*”, *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 3, pp. 665-682.

MANNA, Adelmo (2011): “La “nuova” legislazione penale in tema di tutela dell’ambiente tra illegittimità comunitaria e illegittimità costituzionale”, *Arch. pen.*, 3, pp. 1-12.

MAUGERI, Anna Maria (2013): “La responsabilità da reato degli enti: il ruolo del profitto e della sua ablazione nella prassi giurisprudenziale”, *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 4, pp. 2-91.

MAZZACUVA, Federico (2020): “L’ente premiato. Il diritto punitivo nell’era delle negoziazioni: l’esperienza angloamericana e le prospettive di riforma” (Torino, Giappichelli).

MONGILLO, Vincenzo (2008): “La confisca del profitto nei confronti dell’ente in cerca d’identità: luci e ombre della recente pronuncia delle Sezioni Unite,” *Riv. it. dir. proc. pen.*, 4, pp. 1758-1788.

MONGILLO, Vincenzo (2011): “Il giudizio di idoneità del Modello di Organizzazione ex d.lgs. 231/2001: incertezza dei parametri di riferimento e prospettive di soluzione”, *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 3, pp. 69-100.

MONGILLO, Vincenzo (2017): “Responsabilità delle società per reati alimentari. Spunti comparatistici e prospettive interne di riforma”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista Trimestrale*, 4, pp. 300-326.

MONGILLO, Vincenzo (2018): “La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo” (Torino, Giappichelli).

NUZZO, Antonio (2019) (ed.): “*Blockchain e autonomia privata. Fondamenti giuridici*” (Roma, Luiss University Press).

ORSINA, Amalia (2017): “L’autonomia della responsabilità degli enti tra pragmatismo e garanzie”, *Dir. pen. proc.*, 7, pp. 934-943.

PADOVANI, Tullio (2015): “Legge sugli ecoreati, un impianto inefficace che non aiuta l’ambiente”, *Guid. dir.*, 32, pp. 10-13.

PALAZZO, Francesco (2018): “I nuovi reati ambientali. Tra responsabilità degli individui e responsabilità dell’ente”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale.*, 1, pp. 329-334.

PALIERO, Carlo Enrico (2008): “Le “sanzioni comunitarie”: un modello di disciplina per la responsabilità delle persone giuridiche nell’area europea?”, in GRASSO Giovanni, SICURELLA Rosaria (eds.): “Per un rilancio del progetto europeo: esigenza di tutela degli interessi comunitari e nuove strategie di integrazione penale” (Milano, Giuffrè), pp. 173-190.

PALIERO, Carlo Enrico (2018): “La colpa di organizzazione tra responsabilità collettiva e responsabilità individuale”, *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1-2, pp. 175-219.

PALIERO, Carlo Enrico, PIERGALLINI, Carlo (2006): “La colpa di organizzazione”, *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 3, pp. 167-184.

PATRONO, Paolo (2018): “Inquinamento industriale e tutela penale dell’ambiente” (Padova, Cedam).

PELISSERO, Marco (2018): “Responsabilità degli enti”, in ANTOLISEI, Francesco: “Manuale di diritto penale. Leggi complementari”, XIV ed. a cura di GROSSO Carlo F., (Milano, Giuffrè), pp. 741-823.

PERINI, Chiara (2018): “La responsabilità dell’ente per reati ambientali: un sistema necessariamente imperfetto?”, *Le Società*, 2, pp. 222-231.

PETELLA, Sara (2018): “Ecoreati e responsabilità degli enti”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 1, pp. 320-328.

PICILLO, Antonio (2013): “La responsabilità da ecoreato degli enti: il criterio dell’imputazione oggettiva”, *Arch. pen.*, 3, pp. 1-27.

PIERGALLINI, Carlo (2004): “Danno da prodotto e responsabilità penale. Profili dommatici e politico-criminali” (Milano, Giuffrè).

PIERGALLINI, Carlo (2013): “Paradigmatica dell’autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del “modello organizzativo” ex d.lgs. n. 231/2001)”, *Cass. pen.*, 2, pp. 842-867.

PIERGALLINI, Carlo (2014): “Responsabilità dell’ente e pena patrimoniale: la Cassazione fa opera nomofilattica”, *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2, pp. 988-1011.

PIERGALLINI, Carlo (2019): “Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità degli enti”, *Dir. pen. proc.*, 4, pp. 530-549.

PISANI, Paolo, INSINGA, Lucio G. (2010): “Rapporti embrionali tra T.U. ambientale e d.lgs. 231/2001”, *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 1, pp. 109-116.

PIVA, Daniele (2018): “La riserva di codice spinge all’angolo la responsabilità 231”, *Il Sole 24 ore – Quotidiano del Diritto*, 9 maggio 2018.

PLANTAMURA, Vito (2007): “Diritto penale e tutela dell’ambiente: tra responsabilità individuali e degli enti” (Bari, Cacucci).

POMES, Fabiana (2020): “Il reato di omessa bonifica e la responsabilità dell’ente”, in AA.VV.: “Tutela dell’ambiente e responsabilità d’impresa”, in corso di pubblicazione per i tipi della Cacucci.

PONTE, Davide (2019): “In “soffitta” il Sistri, obblighi cartacei per il transitorio (D.L. 14 dicembre 2018 n. 135, articoli 4, 5, 6, 7 e 12)”, *Guid. dir.*, 5, pp. 45-46.

PULITANÒ, Domenico (2002): “La responsabilità “da reato” degli enti: i criteri d’imputazione”, *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2, pp. 415-438.

RAMACCI, Luca (2017): “Diritto penale dell’ambiente” (Piacenza, La Tribuna).

ROMOLOTTI, Tommaso E., MARRETTA, Laura (2015): “I nuovi delitti contro l’ambiente: coordinamento con la normativa previgente e aggiornamento dei modelli di prevenzione”, *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 4, pp. 9-17.

ROSSI, Alessandra (2010): “La responsabilità degli enti: i soggetti responsabili ed i modelli organizzativi”, in BARTOLI Roberto (ed.): “Responsabilità penale e rischio nelle attività mediche e d’impresa” (Firenze, Firenze University Press), pp. 393-436.

ROSSI, Guido (ed.) (2017): “La *corporate compliance*: una nuova frontiera per il diritto?” (Milano, Giuffrè).

ROTOLO, Giuseppe (2018): “‘Riconoscibilità’ del precetto penale e modelli ‘innovativi’ di tutela. Analisi critica del diritto penale dell’ambiente” (Torino, Giappichelli).

RUGA RIVA, Carlo (2012): “Reato di omessa bonifica e D.lgs. n. 231/2001: la bonifica giova (anche) all’ente?”, *Ambiente&Sviluppo*, 5, pp. 412-413.

RUGA RIVA, Carlo (2016): “Diritto penale dell’ambiente” (Torino, Giappichelli).

RUGA RIVA, Carlo, MONTORSI, Matteo (2019): “Sub *Art. 25-undecies*”, in CASTRONUOVO Donato, DE SIMONE Giulio, GINEVRA Enrico, LIONZO Andrea, NEGRI Daniele, VARRASO Gianluca (eds.): “Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi” (Milano, Wolters Kluwer), pp. 682-715.

SABIA, Rossella (2018a): “Sub *art. 452-ter c.p.*”, in CADOPPI Alberto, CANESTRARI Stefano, VENEZIANI Paolo (eds.): “Codice penale” (Torino, Giappichelli), pp. 1649-1656.

SABIA, Rossella (2018b): “Responsabilità degli enti e reati ambientali al banco di prova del principio di legalità”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 1, pp. 305-319.

SABIA, Rossella (2020): “Artificial Intelligence and Environmental Criminal Compliance”, in ESPINOZA DE LOS MONTEROS DE LA PARRA Manuel, GULLO Antonio, MAZZACUVA Francesco (eds.): “The Criminal Law Protection of our Common Home”, *Revue Internationale de Droit Pénal*, vol. 91, 1, pp. 179-201.

SALVEMME, Iliaria (2018) “Il ruolo del principio di precauzione nel “nuovo” diritto penale dell’ambiente”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 1, pp. 243-258.

SCARCELLA, Alessio (2018): “Dalla riserva di codice problemi di coordinamento con la 231”, *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 3, pp. 15-23.

SCARCELLA, Alessio (2020): “I reati ambientali”, in LATTANZI Giorgio, SEVERINO Paola (eds.): “Responsabilità da reato degli enti, vol. I, Diritto sostanziale” (Torino, Giappichelli) (in corso di pubblicazione).

SCARCELLA, Alessio, CHILOSI, Mara (2014): “Sub *art. 25-undecies*”, in LEVIS Marco, PERRINI Andrea (eds.): “La responsabilità amministrativa delle società e degli enti” (Bologna, Zanichelli), pp. 699-767.

SCAROINA, Elisa (2020): “Prospettive di razionalizzazione della disciplina dell’oblazione nel sistema della responsabilità da reato degli enti tra premialità e non punibilità”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista Trimestrale*, 2, pp. 189-216.

SCOLETTA, Marco (2011): “Alle Sezioni Unite la questione della perdurante responsabilità dell’ente ex d.lgs. n. 231/2001 per falsità nelle relazioni delle società di revisione: era proprio necessario?”, *Dir. pen. cont.*, 23 marzo 2011.

SCOLETTA, Marco (2012): “Obblighi europei di criminalizzazione e responsabilità degli Enti per reati ambientali (note a margine del D. Lgs. 121/2011 attuativo delle direttive comunitarie sulla tutela dell’ambiente)”, *Riv. giur. ambiente*, 1, pp. 17-46.

SELVAGGI, Nicola (2006): “L’interesse dell’ente collettivo quale criterio di ascrizione della responsabilità da reato” (Napoli, Jovene).

SESTIERI, Marcello (2020): “La rilevanza delle *best available techniques* in materia di emissioni industriali ai fini del d.lgs. n. 231 del 2001”, in AA.VV.: “Tutela dell’ambiente e responsabilità d’impresa”, in corso di pubblicazione per i tipi della Cacucci.

SEVERINO, Paola (2018a): “Il nuovo diritto penale ambientale. Problemi di teoria del reato e profili sanzionatori”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 1, 190-195.

SEVERINO, Paola (2018b): “La responsabilità dell’ente ex d.lgs. n. 231 del 2001: profili sanzionatori e logiche premiali”, in PALIERO Carlo Enrico, VIGANÒ Francesco, BASILE Fabio, GATTA Gian Luigi (eds.): “La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini” (Milano, Giuffrè), pp. 1101-1127.

SIRACUSA, Licia (2007): “La tutela penale dell’ambiente: bene giuridico e tecniche di incriminazione” (Milano, Giuffrè).

SIRACUSA, Licia (2015): “La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli “ecodelitti”; una svolta “quasi” epocale per il diritto penale dell’ambiente”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 2, pp. 197-224.

SOLDAVINI, Pierangelo (2018): “Una blockchain garantirà trasparenza e legalità per i rifiuti”, *Il Sole 24 ore*, 11 ottobre 2018.

TONDI, Veronica (2020): “Il procedimento di accertamento della responsabilità da reato ambientale dell’ente collettivo: le misure cautelari reali”, in AA.Vv.: “Tutela dell’ambiente e responsabilità d’impresa”, in corso di pubblicazione per i tipi della Cacucci.

TRIPODI, Andrea Francesco (2013): “L’elusione fraudolenta nel sistema della responsabilità da reato degli enti” (Padova, Cedam).

VAGLIASINDI, Grazia Maria (2010): “La direttiva 2008/99/CE e il Trattato di Lisbona: verso un nuovo volto del diritto penale ambientale italiano”, *Dir. comm. int.*, 3, pp. 449-492.

VUONA, Bridget (2019): “Foreign Corrupt Practices Act”, *American Criminal Law Review*, vol. 53, pp. 979-1032.

ZAGARIA, Claudia (2017): “L’Enterprise Risk Management. Gestione integrata del rischio, profili di comunicazione ed evidenze empiriche” (Torino, Giappichelli).

ZALIN, Marina, CHILOSI, Mara (2010): “Le prospettive di applicazione della responsabilità amministrativa delle società al diritto penale dell’ambiente”, *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2010, 1, pp. 117-134.

ZIRULIA, Stefano (2019): “Il ruolo delle Best Available Techniques (BAT) e dei valori soglia nella definizione del rischio consentito per i reati ambientali”, *Lexambiente – Rivista trimestrale di diritto penale dell’ambiente*, 4, pp. 1-21.



Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A T R I M E S T R A L E

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>